

CLIV.

1ª TORNATA DI MERCOLEDÌ 28 GIUGNO 1922

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE TOVINI.

INDICE.

	<i>Pag.</i>
Disegno di legge (Presentazione):	
PEANO: Conversione di valuta austro-ungarica a beneficio dei commercianti della penisola che importarono merci in Dalmazia.	6961
Disegno di legge (Seguito della discussione):	
Emissione di obbligazioni garantite dallo Stato per la sistemazione finanziaria del Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana:	
DE STEFANI, <i>relatore</i>	6961-63-65-68-69 6972-74-75-76-80-83-84-90
ALDISIO	6962
PEANO, <i>ministro</i>	6963-68-69-70-81-83
DONATI	6963-66-83-86
GIUFFRIDA	6964-67-72-77-83-85-89
BOMBACCI	6969
MATTEOTTI	6970-71-73-75-79-87
ROSSI TEOFILO, <i>ministro</i>	6973-74-76-81-83-89
DRAGO	6974
MODIGLIANI	6976-79-83-84-88
PASQUALINO-VASSALLO	6978-81
CARNAZZA GABRIELLO	6978
LUCCI	6982
ABISSO	6988

La seduta comincia alle 10.

GARIBOTTI, *segretario*, legge il processo verbale della tornata antimeridiana di ieri.

(È approvato).

Presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

PEANO, *ministro del tesoro*. Mi onoro di presentare alla Camera il seguente disegno

di legge: Conversione di valuta austro-ungarica a beneficio dei commercianti della penisola che importarono merci in Dalmazia.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro del tesoro della presentazione di questo disegno di legge, che sarà inviato alla competente Commissione.

Seguito della discussione sul disegno di legge:
Emissione di obbligazioni garantite dallo Stato per la sistemazione finanziaria del Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana.

• PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul disegno di legge: Emissione di obbligazioni garantite dallo Stato per la sistemazione finanziaria del Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana.

Come la Camera ricorda, ieri fu approvato l'articolo 1º e si sospese la discussione su di un emendamento aggiuntivo proposto dal relatore, circa la determinazione del prezzo unitario dello *stock* di zolfo acquistato dal Consorzio.

L'onorevole relatore insiste nel suo articolo aggiuntivo?

DE STEFANI, *relatore*. Mi riservo di ripresentarlo in occasione della discussione dell'articolo 10, perchè credo più opportuno affrontare in quella occasione tutta la questione delle spettanze dei consorziati in confronto del Consorzio e del prezzo di anticipazione già ricevuto.

PRESIDENTE. Come la Camera ha udito, l'onorevole relatore chiede il rinvio all'articolo 10 della discussione del suo emendamento.

PEANO, *ministro del tesoro*. Consento.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni in contrario, così rimarrà stabilito.

Ritorniamo all'articolo 2. Lo rileggo:

Art. 2.

« Allo scopo di procurarsi le somme necessarie per l'estinzione delle passività gravanti sullo *stock* di cui all'articolo primo, il Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana è autorizzato ad emettere obbligazioni per un ammontare non superiore a 120 milioni, in titoli del valore nominale di lire 1000 ciascuno.

« L'interesse sulle dette obbligazioni sarà fissato con Regio decreto di cui all'articolo 10 della presente legge. Esso sarà pagabile semestralmente al 1° febbraio ed al 1° agosto di ogni anno. Le obbligazioni saranno poi rimborsate dal Consorzio entro nove anni mediante sorteggi annuali non inferiori ad un nono.

« I sorteggi si faranno al 1° luglio a cominciare dal 1923.

« Le obbligazioni stesse sono garantite dallo Stato, tanto in conto capitale quanto in conto interesse, e non potranno essere emesse se non siano munite della firma di un funzionario governativo appositamente delegato».

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo a partito.

(È approvato).

Art. 3.

« Le somme ricavate dal collocamento delle obbligazioni saranno destinate:

1°) all'estinzione dei debiti contratti, in qualsiasi forma, dal Consorzio zolfifero verso gli Istituti di emissione, la Banca autonoma di credito minerario per la Sicilia, la Cassa di risparmio del Banco di Sicilia e la Cassa centrale di risparmio « Vittorio Emanuele » di Palermo;

2°) al pagamento dei certificati di avanzo di cassa relativi all'esercizio 1920-21, secondo le risultanze del bilancio;

3°) alla reintegrazione del complesso delle somme dovute allo Stato per tassa di abbonamento fino al 31 luglio 1921, e investite dal Consorzio in anticipazioni ai consorziati;

4°) ed infine, nei limiti delle disponibilità, alla reintegrazione del fondo costituito con i versamenti eseguiti dallo Stato in conto delle somme spettanti ai consorziati ai termini del Regio decreto 31 agosto 1919, n. 1754. Tale fondo sarà poi destinato a favorire e promuovere la nuova produ-

zione nonchè l'esportazione all'estero dello zolfo secondo le norme e le condizioni da stabilirsi nel decreto di cui all'articolo 10 della presente legge ».

Su questo articolo l'onorevole Aldisio ha presentato il seguente emendamento firmato anche dagli onorevoli: Pasqualino-Vassallo, Rosa Italo, Baranzini, D'Ayala, Ferrari Adolfo, Locatelli, Casoli, Longinotti, così concepito:

« Al n. 4 dell'articolo 3, dopo le parole: Tale fondo sarà poi destinato a favorire e promuovere la nuova produzione, *sostituire*: e sarà erogato secondo le norme e le condizioni da stabilirsi nel decreto di cui all'articolo 10 della presente legge, a beneficio degli esercenti e cottimisti generali che continueranno a lavorare nell'esercizio 1922-23 ma in proporzione dello zolfo prodotto durante l'esercizio 1921-22 ».

L'onorevole Aldisio ha facoltà di svolgerlo.

ALDISIO. Si è detto durante la discussione, soprattutto di ieri, che bisogna cercare di aiutare specialmente l'industria estrattiva a superare questa crisi. Ora all'articolo 3°, comma 4°, è ammesso che l'ultimo fondo, cioè quello dei cambi « sarà destinato a favorire e promuovere la nuova produzione, nonchè l'esportazione all'estero dello zolfo ».

Io credo che sia il caso di destinare questo fondo a beneficio della produzione che verrà, cioè degli esercenti e dei cottimisti generali delle miniere, e sempre in relazione alla produzione del periodo 1921-1922, poichè è proprio in questa produzione che gli esercenti ed i cottimisti generali hanno avuto perdite gravissime.

Gli onorevoli ministri del tesoro e della industria sanno quali sono le condizioni economiche di questa gente. Se non provvediamo ad aiutarla, e soprattutto attraverso la nuova produzione, finiremo col compromettere la produzione stessa, e gli interessi delle masse operaie. Ieri l'onorevole Matteotti si è preoccupato perchè sulla nuova produzione sarebbero gravate le 20 lire del magazzinaggio, dei frutti, ecc.

Credo quindi, che destinando questo fondo alla nuova produzione, possiamo anche meglio aiutare le masse operaie a subire, il meno gravemente possibile, le conseguenze della crisi che in questo momento imperversa. Ecco perchè io insisto sul mio emendamento, e raccomando alla Camera di approvarlo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

PEANO, *ministro del tesoro*. Questo numero 4 dell'articolo 3 fu concordato dopo lungo esame della questione. Si è detto che per quanto rifletteva questo fondo, costituito con i versamenti eseguiti dallo Stato in conto delle somme spettanti ai consorziati, ai termini del Regio decreto 31 agosto 1919, fondo che ammonta a 8 milioni e mezzo, si sarebbe potuto soddisfarlo coi 120 milioni di cui si tratta, e che anzi furono portati da 100 milioni a 120, tenendo conto appunto di questi 8 milioni e mezzo. Ma si è posta la condizione che questi 8 milioni e mezzo non vadano a beneficiare i singoli, ma invece servano per la produzione.

Ora l'emendamento proposto dall'onorevole Aldisio suona in questi termini:

« Tale fondo sarà poi destinato a favorire e promuovere la nuova produzione, e sarà erogato secondo le norme e le condizioni da stabilirsi nel decreto di cui all'articolo 10 della presente legge, a beneficio degli esercenti e cottimisti generali che continueranno a lavorare nell'esercizio 1922-1923, ma in proporzione dello zolfo prodotto durante l'esercizio 1921-22 ».

Qui dunque, si cambia completamente destinazione, perchè detto fondo va a favore delle persone; invece noi vogliamo che vada alla produzione. Quindi prego l'onorevole Aldisio di ritirare l'emendamento che non possiamo accettare, perchè, se lo Stato è disposto a fare questo sacrificio di 8 milioni e mezzo, lo fa nell'interesse della produzione. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

DE STEFANI, *relatore*. Non posso accogliere la proposta dell'onorevole Aldisio anche per una ragione che non è stata affacciata dall'onorevole ministro, e che cioè c'è già oggi un notevole dislivello fra la produzione e le possibilità di vendita. Lo scopo di quel fondo non deve essere in relazione e in proporzione della produzione, ma in relazione alla diminuzione dei costi unitari e per favorire le vendite all'estero, il collocamento del prodotto sui mercati internazionali.

Il punto di vista da tenere presente non è quello della quantità prodotta, ma quello della riduzione dei costi unitari e del collocamento sui mercati internazionali.

PEANO, *ministro del tesoro*. Giustissimo.

DE STEFANI, *relatore*. Per queste ragioni mi oppongo all'emendamento proposto dall'onorevole Aldisio.

PRESIDENTE. Segue l'emendamento dell'onorevole Donati, sottoscritto anche dagli onorevoli Tiraboschi, Matteotti, Zanzi, Todeschini, Galeno, Filippini, Lucci, Tonello, così concepito:

« Al testo governativo aggiungere:

« A misura che vengono estinti i crediti degli Istituti di emissione di cui al n. 1 del presente articolo, cessa la facoltà di eccedere il limite normale della circolazione consentita colla legge 30 giugno 1910, numero 361, e col decreto-legge 10 giugno 1921, n. 736 ».

L'onorevole Donati ha facoltà di svolgerlo.

DONATI. Il mio emendamento ha lo scopo di togliere di mezzo un pericolo, al quale accenna il relatore nella sua relazione.

Il relatore ha osservato giustamente che, dando modo al Consorzio di pagare i debiti, si va incontro al pericolo che, soddisfatte le Banche dei crediti, derivanti dallo sconto delle fedi di deposito, il Consorzio, continuando nella pratica delle anticipazioni dirette, ricorra ancora al credito, valendosi di quei 50 milioni di circolazione in eccedenza che la legge prevede, e che l'operazione proposta renderebbe ancora disponibili.

Il relatore, quindi, ha invocato dalla Camera una esplicita dichiarazione su questo punto, che non sia più opportuno ricorrere ad anticipazioni consortive.

La questione si riallaccia a quella deformazione cui fu trascinato il Consorzio, e che è stata lamentata unanimemente: il Consorzio doveva funzionare come semplice organo per le vendite, e invece si è snaturato diventando un ente finanziatore; con questa aggravante, che i finanziamenti non hanno avuto alcun limite, e non sono stati fatti in considerazione della sicurezza di ciascuna operazione dal punto di vista bancario, ma soltanto in relazione alle necessità del produttore come tale.

Ora a un certo punto, questo stato di fatto, che non era permesso dalla legge, fu implicitamente regolarizzato da disposizioni di legge, le quali hanno ammesso gli Istituti di emissione ad agevolare coteste anticipazioni, tanto che con la legge 30 giugno 1910 e col decreto 10 giugno 1921, gli Istituti di emissione sono stati persino autorizzati ad accedere il limite legale della circolazione allo scopo di provvedere alle anticipazioni stesse.

Ora l'attuale disegno di legge, col togliere di mezzo tutte le attuali passività del Consorzio, verrebbe meno al suo scopo se non riuscisse ad impedire che, una volta estinti i debiti del Consorzio, se ne incorraggino di nuovi della stessa natura, magari in forma diversa, larvata, aggravando ancor più la situazione. Una volta unificato il debito (il disegno di legge compie unicamente una unificazione di debiti: converte i debiti esistenti in debito unico, rappresentato dalle obbligazioni che vengono emesse) si impedisca agli istituti di emissione di riprendere le anticipazioni straordinarie, valendosi dell'autorizzazione che la legge all'uopo dà, di eccedere perfino il limite legale della circolazione.

Il mio emendamento mira appunto a impedire tutto ciò. E credo che questo sia nel ben inteso interesse anche della produzione zolfifera, perchè è evidente che così la produzione attualmente esistente, come tutta la produzione a venire, sarebbe soggetta a pericoli gravissimi, qualora, sollecitati dalla lusinga di altre anticipazioni, si tornasse a eccedere nella produzione, tanto da ripetere e aggravare notevolmente i danni che l'esperienza del passato ci fa ora lamentare, e per i quali corriamo ai ripari con questo disegno di legge.

Per ottenere ciò, il mezzo è soltanto questo. La facoltà eccezionale che la legge aveva consentito agli istituti di emissione di eccedere il limite legale della circolazione, onde permettere determinate anticipazioni sugli zolfi, deve cessare una volta che è venuta meno la necessità del finanziamento.

Infatti con le disposizioni di questa legge si provvede alla estinzione delle anticipazioni tutte, prestando all'uopo un nuovo finanziamento coll'emissione delle obbligazioni.

GIUFFRIDA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUFFRIDA. Io dubito che vi sia un qualche equivoco, perchè mi è parso di vedere una certa sproporzione fra i motivi esposti dall'onorevole Donati e il testo delle sue conclusioni.

L'onorevole Donati, in sostanza, riprendendo quanto assai opportunamente aveva detto il relatore, vorrebbe venire alla conclusione, di eliminare alcune larghezze che in materia di finanziamento degli zolfi si sono venute verificando negli ultimi tempi a causa delle disponibilità finanziarie del Consorzio.

Ma io credo che non sia negli intendimenti dell'onorevole Donati di voler precludere al Consorzio la possibilità di finanziamenti futuri da parte degli istituti di emissione. Ora, data l'attuale situazione degli istituti di emissione, prego l'onorevole Donati di considerare se, eliminando le eccedenze di circolazione autorizzate fin dalla legge del 1910, non si venga, per avventura, contro la sua volontà, a togliere la possibilità di finanziamenti.

Quindi cerchiamo di precisare per quanto è possibile le cose.

Anzitutto mi vorrei permettere di fare considerare ai colleghi che siamo tutti di accordo nel voler mantenere a questa legge la portata che le è propria, di sistemazione finanziaria, senza che in questa sede, incidentalmente, non vorrei dire tumultuariamente, si mutino gli ordinamenti del Consorzio.

Vi è un altro disegno di legge, che sarà prossimamente discusso alla Camera, e che darà modo di esaminare tutte le altre questioni con la necessaria ponderatezza.

Ora le cose stanno in questi termini. Il relatore aveva in sostanza domandato ieri... (*Interruzione del deputato Donati*).

La legge 30 giugno 1910, n. 361, è una delle leggi fondamentali del Consorzio.

DONATI. Ma non intendo mutar niente nell'ordinamento del Consorzio.

GIUFFRIDA. Quando lei toglie la possibilità di quella eccedenza di circolazione ritenuta necessaria...

DONATI. Ma no!

GIUFFRIDA. ...per il finanziamento degli zolfi, credo che ciò incida sull'ordinamento fondamentale del Consorzio.

DONATI. Non si muta nulla a quell'ordinamento.

GIUFFRIDA. In ciò sta il malinteso. Lei dice: «A misura che vengono estinti i crediti degli Istituti di emissione di cui al numero 1 del presente articolo, cessa la facoltà di eccedere il limite normale della circolazione consentita, ecc.».

Ora io domando al ministro del tesoro: Crede egli, nella sua competenza, che gli Istituti di emissione possano continuare il finanziamento per quanto si riferisce alle operazioni degli zolfi, senza eccedenze di circolazione? Questa è la domanda precisa che rivolgo alla cortesia dell'onorevole ministro del tesoro, e a cui desidero di ottenere una risposta.

PEANO, ministro del tesoro. Risponderò.

GIUFFRIDA. Il relatore, se non ho male inteso, ha scritto nella relazione, e ha detto nel suo lucido discorso di ieri, che non è favorevole alle anticipazioni consortili, cioè alle anticipazioni fatte dal Consorzio coi suoi fondi o con quelli che si procura dagli Istituti di credito.

Non è favorevole nemmeno alla larghezza che si era venuta introducendo, e cioè che invece di anticipare una quota parte di prezzo prudenziale, si anticipi tutto il prezzo prudenziale.

Ma io credo che nè il relatore, nè l'onorevole Donati vogliano mutare il punto fondamentale della legge, e cioè che la merce depositata presso il Consorzio dà diritto al rilascio di fedi di deposito o di note di pegno, che possano essere scontate presso Istituti di emissione, e possano far ottenere una percentuale del prezzo prudenziale.

Su questo punto, che, ripeto, è il punto fondamentale di tutto il funzionamento del Consorzio (punto che se comunque venisse vulnerato renderebbe assolutamente inutile l'esistenza del Consorzio) bisogna che la Camera dica nettamente il suo pensiero.

E se, come mi pare dai segni di consenso del ministro, del relatore e dell'onorevole Donati, tutti siamo d'accordo, allora si tratta soltanto della valutazione della situazione degli istituti di emissione riguardo a queste operazioni.

Devono cioè queste operazioni essere fatte dal Banco di Sicilia, o altresì dalla Banca d'Italia e dal Banco di Napoli, che operano in Sicilia? Prima questione da risolvere.

Seconda questione: deve essere eliminata quella eccedenza di circolazione di dieci milioni consentita fin dal 1910, e che poi è stata aumentata in ragione diretta e per immediata conseguenza della svalutazione della moneta? Oppure l'eccedenza di circolazione sarà autorizzata soltanto per gli acquisti delle cartelle e cesserà per le future operazioni?

A me preme di constatare che gli inconvenienti reali messi in luce dal relatore possono e debbono essere eliminati con altre disposizioni, mentre la disposizione proposta dall'onorevole Donati non è rispondente allo scopo, e potrebbe dar luogo ad inconvenienti e a malintesi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

PEANO, *ministro del tesoro*. Alle domande rivoltemi credo di poter rispondere in modo preciso.

La legge del 30 giugno 1910 e il decreto del 10 giugno 1921 non hanno tanto avuto per effetto l'aumento della circolazione quanto di ridurre la tassa relativa dello sconto dal 6 per cento a 0.10.

Quindi la conseguenza di tale disposizione è stata questa che cioè per le anticipazioni che si sono fatte al Consorzio la tassa per l'aumento di circolazione non è quella straordinaria, ma è invece quella minima stabilita dal decreto: 0,10.

GIUFFRIDA. L'onorevole Donati dice un'altra cosa, dice: cessa la facoltà di eccedere.

PEANO, *ministro del tesoro*. Permetta, onorevole Giuffrida.

La ragione della disposizione è questa: perchè gli istituti di emissione quando pagano il 6 per cento possono eccedere i limiti legali della circolazione. Ora qual'è la portata dell'emendamento dell'onorevole Donati? È precisamente questa, che l'aumento di circolazione fatto con tassa di favore non ha più ragione di essere, ed è naturale che a misura che gli istituti di emissione riscuotono delle somme sui 120 milioni, riducono la loro circolazione.

GIUFFRIDA. Allora finisce l'industria?

PEANO, *ministro del tesoro*. No, ecco: l'industria seguita a poter usufruire dei mutui come tutti gli altri istituti, e come ne dà facoltà la legge, ma solamente in questo modo, che la tassa che grava sulla circolazione corrispondente diventa del 6 per cento, in modo che gli istituti saranno più restii a fare i mutui.

Questa è la conseguenza del provvedimento di cui si tratta.

Mi pare così di aver risposto alle domande fatte dall'onorevole Giuffrida:

1°) che cioè la facoltà dell'aumento di circolazione è stata data essenzialmente in rapporto alla tassa di circolazione;

2°) che se gli istituti esigono delle somme, anche se noi non lo diciamo, riducono la circolazione come si è fatto per esempio, per il Commissariato di approvvigionamenti.

Quindi nell'emendamento dell'onorevole Donati, salvo se si crede a chiarirlo meglio, io non vedrei un pericolo: ad ogni modo si può spiegare che si è sempre fatto salvo agli istituti di emissione di fare operazioni ordinarie rispetto al Consorzio. Questo più a titolo di chiarimento che altro.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

DE STEFANI, *relatore*. Vorrei pregare, a nome della Commissione finanza e tesoro,

di cui l'onorevole Donati fa parte, di voler ritirare l'emendamento.

Io ho già presentato all'onorevole Presidente un articolo aggiuntivo che suona così:

« È fatto divieto al Consorzio zolfifero siciliano di fare anticipazioni ai consorziati sullo zolfo invenduto ».

E in ciò mi trovo perfettamente d'accordo in questo coll'onorevole Giuffrida.

Le questioni sono due: o si consente che permanga l'attuale sistema delle anticipazioni dirette fatte dal Consorzio sullo zolfo invenduto e invendibile a certi prezzi, oppure si ritorna a quella che era la ragione iniziale ed il funzionamento iniziale del Consorzio e allora bisogna vietare al Consorzio stesso di continuare su questa via, perchè altrimenti, come ho detto ieri, fra cinque o sei mesi ci troveremo ad avere coperta quella stessa eccedenza di circolazione di 50 milioni che oggi rimane liberata con l'attuale provvedimento.

Dunque, io concludo con l'onorevole Giuffrida che sarebbe pericolosa, anzi io avviserei in questo una vera disposizione eccezionale contro gli zolfi, il voler restringere le anticipazioni ai possessori delle fedie di deposito. I possessori delle fedie di deposito devono poter ottenere direttamente le necessarie anticipazioni...

PEANO, *ministro del tesoro*. Siamo tutti d'accordo.

GIUFFRIDA. Ma così lo impedito.

DE STEFANI, *relatore*. ...ma non agevolazioni su tutto il prezzo prudenziale: anticipazioni fatte con criterio, con stretto criterio bancario: e con uno sconto relativo alle condizioni del mercato e alle effettive possibilità di vendita.

GIUFFRIDA. C'è il prezzo prudenziale.

DE STEFANI, *relatore*. Non basta. Da un lato il Consorzio deve fissare il prezzo prudenziale con i criteri che furono stabiliti dalla legge, ma che non furono osservati; dall'altro le banche debbono far sì che gli scarti sul prezzo prudenziale sieno sufficienti a garantirle.

Prego pertanto l'onorevole Donati di voler accontentarsi del mio articolo aggiuntivo che sarà discusso a suo tempo.

DONATI. Ma il mio e il suo sono due emendamenti completamente diversi: riguardano casi diversi.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore potrebbe svolgere ora il suo emendamento aggiuntivo così concepito:

« Gli attuali proprietari dello *stock* non avranno diritto ad alcuna indennità per il trasferimento della loro proprietà al Consorzio ma restano esonerati dalle obbligazioni gravanti sugli zolfi conferiti e di cui è parola nel presente articolo ».

DE STEFANI, *relatore*. Ritiro questo mio emendamento e ne riparlerò quando discuteremo l'articolo 10.

PRESIDENTE. Abbiamo allora soltanto due emendamenti: quello dell'onorevole Aldisio relativo al numero 4 dell'articolo 3, e quello dell'onorevole Donati che è aggiuntivo all'articolo 3.

Sull'emendamento dell'onorevole Aldisio tanto il Governo quanto la Commissione si sono dimostrati di avviso contrario. Onorevole Aldisio vi insiste?

ALDISIO. Vi insisto.

PRESIDENTE. Metto a partito l'emendamento dell'onorevole Aldisio, del quale torno a dare lettura, così concepito:

« Al numero 4 dopo le parole: Tale fondo sarà poi destinato a favorire e promuovere la nuova produzione, *sostituire*: e sarà erogato secondo le norme e le condizioni da stabilirsi nel decreto di cui all'articolo 10 della presente legge, a beneficio degli esercenti e cottimisti generali che continueranno a lavorare nell'esercizio 1922-23 ma in proporzione dello zolfo prodotto durante l'esercizio 1921-22 ».

(Dopo prova e controprova, non è approvato)

Onorevole Donati, insiste ella nel suo emendamento?

DONATI. Vi insisto, e mi preme di dissipare un equivoco che si è aggravato con le ultime parole del relatore, che mi sembra abbia voluto affermare che il suo articolo aggiuntivo risolverebbe la questione da me posta.

Il suo articolo aggiuntivo non ha nulla a che fare col contenuto del mio emendamento. Mi pareva che l'onorevole ministro del tesoro avesse molto bene precisata la portata del mio emendamento. Altra cosa sono le anticipazioni che il Consorzio abbia a fare ai consorziati, altra cosa sono le anticipazioni che possa fare un Istituto di emissione sulle fedie di deposito.

Le operazioni possono anche coesistere, ma le operazioni possono anche non coesistere.

L'emendamento proposto all'articolo 10 dall'onorevole relatore riguarda il primo caso, quello delle anticipazioni che il Consorzio abbia a fare ai consorziati. Il mio

emendamento riguarda invece le anticipazioni che gli Istituti di emissione abbiano a fare sopra le fedeli di deposito.

Ora io non tolgo affatto, onorevole Giuffrida, la possibilità agli Istituti di emissione di fare anticipazioni...

GIUFFRIDA. Rendendo le operazioni passive, si impedisce di farle. È un modo indiretto di sabotare la produzione futura dello zolfo.

DONATI. No, onorevole Giuffrida, abbia la bontà di porre mente che le agevolazioni già consentite agli Istituti di emissione dalla legge del 1910 e dal decreto-legge del 1921, sono mantenute dal disegno di legge in esame, e precisamente dall'ultimo capoverso dell'articolo 8, per le operazioni di acquisto delle obbligazioni.

Queste obbligazioni gli Istituti di emissione le acquisteranno fruendo di tutte le agevolazioni che già il decreto 19 giugno 1921 fa alle operazioni di anticipazioni su fedeli di deposito.

Quindi l'acquisto delle obbligazioni da parte degli Istituti di emissione, anche in ragione delle agevolazioni fiscali che accompagnano l'acquisto stesso, si sostituisce esattamente a quelle anticipazioni che con agevolazioni speciali gli Istituti di emissione sono facoltizzati a fare oggi dalla legge del 1910 e dal decreto-legge del 1921.

La questione sta in ciò: se cioè, non ostante la sistemazione di tutta la situazione finanziaria che si fa col disegno di legge in discussione, il quale le agevolazioni date in precedenza alle operazioni di anticipazione mantiene anche successivamente alla operazione che vi si sostituisce (acquisto di obbligazioni); se non ostante ciò, le eventuali operazioni di anticipazioni sugli zolfi debbano in avvenire essere anticipazioni ordinarie, o debbano o possano essere invece anticipazioni che fruiscono ancora dei benefici delle precedenti, con facoltà agli Istituti di emissione di eccedere per esse il limite legale della circolazione.

Ora noi, e con noi anche la Commissione finanza e tesoro, unanime, siamo sempre stati in questa materia precisi, rigorosissimi, cercando ogni mezzo per porre freno a tutte le eccedenze di circolazione, perchè dobbiamo impedire che attraverso questi mezzi si arrechino danni alla economia nazionale, danni che non ripagano mai il preteso beneficio delle operazioni in se stesse. Perciò ho proposto che queste operazioni rientrino in avvenire nel campo delle anticipazioni ordinarie, sia vietata cioè l'ecce-

denza di circolazione scoperta, rientrino in funzione tutte quelle remore, tutti quei freni che la legge generale già pone volutamente a tali eccedenze di circolazione. Chè, se gli Istituti di emissione troveranno antieconomiche per sé e finanziariamente non utili, le operazioni di anticipazioni che fossero per venir chieste, gli Istituti di emissione non le faranno; se invece gli Istituti di emissione troveranno di potere nelle loro risorse trovare i mezzi per fare le anticipazioni, e queste anticipazioni saranno utili, le potranno fare e le faranno.

PRESIDENTE. Metto a partito l'emendamento dell'onorevole Donati, del quale do nuovamente lettura:

« Al testo governativo aggiungere:

« A misura che vengono estinti i crediti degli Istituti di emissione di cui al n. 1 del presente articolo, cessa la facoltà di eccedere il limite normale della circolazione consentita colla legge 30 giugno 1910, numero 361, e col decreto-legge 10 giugno 1921, n. 736 ».

GIUFFRIDA. Chiedo di parlare per una dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUFFRIDA. Dichiaro che voterò contro questo emendamento perchè, come esso è concepito, certamente contro le intenzioni dell'onorevole Donati, rende impossibile il finanziamento della futura produzione dello zolfo.

Poichè tutti gli Istituti di emissione si trovano in eccedenza di circolazione, accettare questo emendamento significa che tutte le ulteriori operazioni d'anticipo sugli zolfi saranno colpite da una tassa di circolazione in misura corrispondente al saggio dello sconto; di modo che l'Istituto che facesse l'operazione non solo non avrebbe nessun beneficio, ma avrebbe una sicura perdita, il costo risultando non soltanto d'ammisura dell'interesse ma dalle spese dalla ministrazione e dal rischio.

Ora, non si può chiedere a nessuno, nemmeno agli Istituti d'emissione, di fare delle operazioni di credito in perdita.

Dire: se voi volete fare delle operazioni, fatele in perdita, è una forma, vorrei dire, più o meno elegante, per significare: di queste operazioni non ne fate più.

Vorrei anche aggiungere che, se l'onorevole Donati vuol presentare una proposta legislativa per abolire le facilitazioni di questo carattere che interessano tutti i prodotti e tutte le regioni d'Italia, la potremo

discutere; ma credo che sarebbe una misura assolutamente odiosa, introdurre in un disegno di legge che vuol agevolare una industria, una disposizione che finirebbe coll'impedire il funzionamento della sua organizzazione legale. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

DE STEFANI, *relatore*. Io non posso accettare l'emendamento dell'onorevole Donati per due ragioni: primo, perchè questa discussione dovrebbe essere sollevata in altra sede; e cioè quando si tratterà della conversione in legge relativa alla proroga del Consorzio zolfifero siciliano, dove appunto si dovrà esaminare la questione delle sovvenzioni al Consorzio. E io spero che l'onorevole Donati vorrà proporre il suo emendamento in quella sede perchè quella è la sua sede naturale.

In secondo luogo, dato che l'onorevole Donati voglia mantenere il suo emendamento, io ho il dovere di osservargli che già con l'articolo 11 da me proposto si aggrava di molto la situazione dei produttori di zolfo, perchè si impedisce al Consorzio di fare anticipazioni dirette sui cinque quinti, come già si facevano.

Quindi, nello stesso provvedimento di legge vi sarebbero queste due disposizioni: aggravamento del saggio dello sconto da parte dei possessori delle fedi di deposito, e impedimento da parte del Consorzio di fare quelle anticipazioni che si son sempre fatte fin qui, e in base alle quali si è svolta tutta l'organizzazione e l'economia della produzione.

Io però non consiglio di aggravare l'articolo 11 della proposta con l'emendamento dell'onorevole Donati all'articolo 3.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

PEANO, *ministro del tesoro*. L'articolo 3 aggiuntivo, proposto dall'onorevole Donati, dopo le considerazioni svolte da una parte secondo me, è per se stesso superfluo, e dall'altra forse; potrebbe trovar posto in altra sede.

È superfluo, e dico la ragione: perchè, a misura che vengono restituiti questi fondi, è naturale che venga diminuita anche la circolazione; non solo, ma quando noi accogliessimo, invece, la tesi opposta, quella sostenuta dall'onorevole Giuffrida e quella proposta dal relatore, noi avremmo che, mantenendo i privilegi, che sono dati oggi, il Consorzio avrebbe sempre la facoltà di scontare fino a 50 milioni, e, con l'emenda-

mento che fu proposto, fino a 63 milioni, con la tassazione di favore.

Io credo che nessuno voglia in questo momento, pur riconoscendo, se è il caso, di dare delle speciali facilitazioni per queste anticipazioni (è questione che potremo esaminare), sostenere che si possa ancora fare anticipazioni e applicare la tassa di favore fino a 63 milioni alla circolazione corrispondente.

Perciò, pregherei l'onorevole Donati, di voler ritirare l'emendamento, e di volerlo portare quando noi discuteremo (ed è davanti alla Commissione di finanza e tesoro) il decreto-legge 10 giugno 1921, dove si regolano, in modo preciso, le anticipazioni da farsi al Consorzio dagli Istituti di emissione, ed anzi, in quella sede, si è proposto di elevare la somma da 50 a 63 milioni. Si potrà allora esaminare la questione, e vedere se si possa risolverla ed entro quali limiti.

Io, quindi, non contraddico al punto giuridico esposto dall'onorevole Donati, dico che questa non è la sede, perchè molto probabilmente altre facilitazioni dovranno essere accordate, e allora si vedrà entro quali limiti, se cioè, per la tassa di circolazione invece del 0.10, dovrà mettersi il 3 per cento e per quale somma potrà accordarsi la facilitazione.

Quindi, propongo che l'emendamento sia discusso in quella occasione perchè...

PRESIDENTE. Onorevole Donati, insiste?

DONATI. Non insisto, ed ho bene il diritto di dichiarare perchè non insisto. Prima ho detto le ragioni del perchè insistevo, ora ho il diritto di dichiarare perchè non insisto.

Mi ero illuso, una volta tanto, che questi signori fossero conseguenti a se stessi!

GIUFFRIDA. Chi sono questi signori?

DONATI. Alcuni, i quali hanno il malvezzo di fare, alle volte, dichiarazioni che sembrano sinceramente tendenti a stabilire una situazione economica in Italia, la quale non offenda gl'interessi di coloro che lavorano, di tutti coloro che lavorano.

Voci. È vero! È vero!

DRAGO. Non si scaldi onorevole Donati!

DONATI. Mi scaldo perchè io so, attraverso tutte le ripercussioni, che questa politica economica produce, di quanto sangue grondi la vita dei lavoratori!

DRAGO. Vi abbiamo dato il grano, lo zolfo, il carbone a buon mercato durante la guerra!

MINGRINO. Non c'entra questo, onorevole Drago, con la tesi che sostiene!

DRAGO. Sembra quasi che ci si faccia l'elemosina!

DONATI. Così si tradisce l'interesse generale per favorire un interesse particolare, e se anch'è quest'interesse particolare è legato ad un interesse più particolare di una categoria di lavoratori, io, nell'interesse generale, di tutti i lavoratori, di tutti i consumatori, sono contrario alla tesi particolaristica!

Per questo io avevo proposto l'emendamento.

DE STEFANI, *relatore*. Che io voterò, in quella sede, non qui.

DONATI. Io mi ero illuso sulla sincerità di qualcuno! Si fa sempre l'eccezione di incompetenza quando si vuol far naufragare il merito.

DE STEFANI, *relatore*. Sono troppo nuovo alla Camera per ricorrere a questi metodi!

DONATI. Lei, onorevole De Stefani, conosceva bene la questione, e aveva accolto il mio emendamento prima della discussione. L'onorevole ministro aveva accettato il principio, che informava l'emendamento...

PEANO, *ministro del tesoro*. L'accetto anche adesso.

DONATI. ...è bastato che un interessato si sia levato ad opporsi...

GIUFFRIDA. Non interessato!

DONATI. ...perchè relatore e ministro abbiano abbandonato le teorie, che in altri luoghi sostennero. Per queste ragioni, poichè nè io nè il mio gruppo siamo responsabili della politica economica italiana, lascio ai responsabili della politica economica italiana di continuare su questi sistemi, e perciò ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il ministro del tesoro.

PEANO, *ministro del tesoro*. Io intendevo replicare per dire, che nel principio convengo pienamente su quanto ha detto l'onorevole Donati, ma la questione deve essere regolata in occasione della discussione del decreto-legge, ed anzi io credo che questo emendamento, come dissi, non sia necessario, perchè gli istituti di emissione, a misura che ridurranno questa loro circolazione, naturalmente dovranno cessare dalle anticipazioni.

Perciò, siccome non credo la cosa nè urgente, nè posta in sede opportuna, prego l'onorevole Donati di riproporla per esa-

minarla nella discussione del disegno di legge, che è davanti alla Commissione tesoro e finanza.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bombacci.

BOMBACCI. Se io mi interessassi del fatto particolare, dovrei far mio l'emendamento Donati. Ma, siccome non mi interesso specificatamente di questa legge, ho chiesto di parlare perchè proprio stamane nei giornali e nei cantoni della città di Roma è pubblicato un manifesto, che porta anche la firma del relatore.

Fra i capi di questo manifesto c'è quello della limitazione della emissione dei buoni del tesoro e fra le altre cose c'è in modo reciso che lo Stato non deve per nessuna ragione, in nessun momento più dare ai privati dei denari, nè per le ragioni per le quali li richiedono in questo momento i colleghi siciliani, nè per le altre per cui li chiederanno gli amici dell'onorevole Bannelli fra qualche giorno, gli armatori che stanno ad aspettare i 300 milioni.

Ora ho chiesto di parlare per dire: si abbia il coraggio della coerenza! Non si faccia del demagogismo della destra per dire che si deve combattere il demagogismo della sinistra.

Siete liberisti? Siatelo sempre! Siete per il protezionismo? Siatelo sempre!

Non fate che, quando si tratta del vostro portafoglio, invochiate il protezionismo, e quando non c'è per lo mezzo il vostro portafoglio, siate per il liberismo!

Questo non è serio!

Di conseguenza, giacchè io non mi interesso della questione degli zolfi, mi accontento che la mia dichiarazione rimanga negli atti, e sono qui per dire, tutte le volte, che ben si comprenda che si truffa il paese, si truffa il bilancio, avendo delle opinioni per gli altri e degli interessi da proteggere per sè stessi. (*Approvazioni all'estrema sinistra*).

DE STEFANI, *relatore*. Chiedo di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE STEFANI, *relatore*. Io voglio semplicemente osservare all'onorevole Donati - poichè non intendo rispondere all'onorevole Bombacci - che voterò l'emendamento da lui proposto quando si tratterà, fra pochi giorni, credo, di convertire in legge il Regio decreto per la proroga del Consorzio zolfifero.

Mi pare che bastino queste mie semplici dichiarazioni per stabilire che io non manco

in questa occasione, come non ho mai mancato, alla mia concezione liberista che implica la limitazione dell'intervento dello Stato nel sovvenzionamento delle industrie. (*Commenti all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Poichè l'onorevole Donati ha ritirato il suo emendamento, metto a partito l'articolo 3 nel testo della Commissione del quale si è dato già lettura.

(È approvato).

Art. 4.

Lo *stock* delle 273,740 tonnellate acquistate dal Consorzio, sarà, ad ogni effetto, considerato completamente distinto da qualsiasi altra produzione consegnata all'Istituto.

In ogni esercizio annuale, a far tempo da quello che s'inizierà col 1° agosto 1922, il Consorzio calcolerà vendite in conto dello *stock* di cui all'articolo 1 tonnellate 30,415, corrispondenti alla nona parte dello *stock* stesso.

Ove in un esercizio le vendite superassero tutta la produzione libera disponibile e la nona parte dello *stock*, come sopra calcolata, il supero delle vendite sarà imputato allo *stock*.

Ai quantitativi venduti in conto dello *stock*, in ogni singolo esercizio, sarà assegnato il prezzo medio netto ricavato nella stessa annata dai consorziati per la vendita dei loro zolfi, salvo il disposto dell'ultimo comma del successivo articolo 9, e non tenendo conto delle quantità di zolfo che in ciascun esercizio fossero vendute dal Consorzio, ai termini dell'articolo 3 ultimo comma, della legge 30 giugno 1910; n. 361, con riduzioni sui prezzi normali per facilitare l'impiego dello zolfo in determinate industrie all'interno ed all'estero.

PRESIDENTE. Su questo articolo ha chiesto di parlare l'onorevole Matteotti. Ne ha facoltà.

MATTEOTTI. Volevo solo un chiarimento che ritengo mi sia necessario per un dubbio, che mi proviene dalla semplice lettura del primo e del secondo comma di questo articolo. Il primo comma dice che lo *stock* sarà considerato completamente distinto da qualsiasi altra produzione consegnata all'istituto. Invece il secondo comma dice che le vendite si calcoleranno fatte sullo *stock*, ciò che vuol dire che lo *stock* non è distinto, ma è considerato distinto solamente per i calcoli. Qui c'è dunque una

contraddizione tra primo e secondo comma, fra prima e seconda parte. Se lo si tiene distinto, si dovrebbe dire: lo *stock* o le trentamila tonnellate saranno vendute in precedenza da sè, non per puro calcolo del Consorzio.

E l'altro dubbio è questo. Se il Consorzio si sciogliesse, se fosse deliberato questo, cioè lo scioglimento del Consorzio, in altra sede, cioè in occasione della discussione dell'altra legge che pure riguarda il Consorzio zolfifero, allora che cosa succederebbe?

Questi sono i dubbi che mi permetto di esporre all'onorevole ministro.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il ministro del tesoro.

PEANO, *ministro del tesoro*. Avevo domandato la parola veramente per un'altra questione, ed è che l'articolo 4°, nell'ultimo comma, modifica l'articolo 4, quale era stato presentato nel progetto del Governo.

Nel progetto del Governo era detto che « in ogni singolo esercizio, sarà assegnato il prezzo medio lordo ricavato nella stessa annata dai consorziati ». Cioè si parlava di prezzo medio lordo.

Qui invece si è sostituito: « prezzo medio netto ».

Questo in altri termini significa che per il rimborso di queste obbligazioni, per cui si deve valutare la quantità di 30,415 tonnellate, si corrisponderà, per ammortamento, una somma minore, perchè il prezzo netto è evidentemente inferiore al prezzo lordo.

Quindi prego si ristabilisca la disposizione, perchè essa è una garanzia, per la estinzione delle obbligazioni.

Rispondo poi all'onorevole Matteotti, dicendo che secondo me, non c'è qui una contraddizione.

È vero che se si è stabilito che la quantità di *stock* che si vende viene computata, calcolata, in ragione di 30,415 tonnellate, vale a dire divisa per nove la cifra di 273,740, perchè in nove anni si devono estinguere le obbligazioni; e ciò è tanto vero che se lei, onorevole Matteotti, guarda il progetto ministeriale, la cifra era indicata più elevata, perchè si divideva solo per otto anni. Quindi la cifra è stata spostata per questa ragione.

Ma, onorevole Matteotti, è assai difficile quando vi sono quantità di zolfo, quantità più che fungibili, identiche, dire: questo è uno *stock*, e questa è la produzione.

Si è detto che lo *stock* deve essere diviso in nove anni: ora noi calcoliamo un nono, e questo nono è quello che va allo scopo di estinguere le obbligazioni.

Quanto alla possibilità dello scioglimento, in questo caso si stabiliranno le norme di liquidazione come in tutti i casi simili. Concludo quindi proponendo di sostituire alle parole « prezzo medio netto » le parole « prezzo medio lordo », come era nel testo del Ministero.

PRESIDENTE. Come la Camera ha udito, l'onorevole ministro del tesoro propone che nel testo dell'articolo 4 alle parole « prezzo medio netto » siano sostituite le parole « prezzo medio lordo ».

Nessuno chiedendo di parlare, con questa modificazione metto a partito l'articolo 4.

(È approvato).

Art. 5.

Il ricavato delle vendite dei quantitativi formanti parte dello *stock* sarà versato presso il Banco di Sicilia in un conto speciale il cui interesse a favore del Consorzio sarà dell'uno per cento superiore a quello che la Cassa di risparmio del Banco corrisponde sui depositi ordinari.

Tale fondo servirà all'ammortamento delle obbligazioni e per concorrere al pagamento degli interessi, nel periodo di tempo stabilito.

(È approvato).

Art. 6.

Per far fronte alle eventuali deficienze del ricavo della vendita dello *stock*, destinato al servizio delle obbligazioni, è costituito un fondo di garanzia con i seguenti cespiti:

1°) i quattro quinti delle somme accantonate per il progresso tecnico ed economico dell'industria zolfifera, ai sensi dell'articolo 1, lettera b) del Regio decreto 31 agosto 1919, n. 1754;

2°) il 25 per cento degli estagii dovuti dagli esercenti ai proprietari delle miniere di zolfo della Sicilia a tutto il 1930 quando saranno cessati gli effetti del Regio decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 117;

3°) il 10 per cento degli estagii dovuti ai proprietari di miniere di zolfo della Sicilia a tutto il 1925, nei casi nei quali non abbia avuto luogo alcuna riduzione ai termini del Regio decreto-legge citato al precedente articolo 2;

4°) le attività finali del Consorzio.

Il fondo di garanzia, col versamento delle relative somme sarà istituito presso il Banco di Sicilia che corrisponderà sull'ammontare di esso un interesse eguale a quello stabilito nell'articolo precedente.

Il fondo di garanzia potrà anche essere investito, in tutto o in parte, in buoni del tesoro, su richiesta del Consorzio, previa autorizzazione del Ministero per l'industria ed il commercio.

L'onorevole Matteotti, insieme con gli onorevoli Cagnoni, Nobili, Abbo, Ventavoli, Turati, Zanzi, Filippini, Pistoia, Donati, propone di modificare i primi tre paragrafi nel modo seguente:

« 1°) i due quinti delle somme accantonate per il progresso tecnico ed economico dell'industria zolfifera;

« 2°) il 40 per cento degli estagii dovuti dagli esercenti ai proprietari delle miniere a tutto il 1930; e l'equivalente nei casi di proprietari che eserciscano direttamente o in compartecipazione le miniere. Il Consiglio minerario stabilirà annualmente tale equivalente;

« 3°) il 10 per cento degli estagii medesimi nei casi e nei tempi nei quali non sia applicata la riduzione del 15 per cento a favore degli operai ».

L'onorevole Matteotti ha facoltà di svolgere questo emendamento.

MATTEOTTI. Questo emendamento corrisponde alle preoccupazioni che ieri abbiamo manifestato in sede di discussione generale, e cioè che non abbiamo niente da dire su questo disegno di legge, in quanto voglia sistemare la situazione passata, ma temiamo che esso possa danneggiare la produzione futura.

Crediamo dannoso alla produzione futura di togliere la somma che è accantonata per il progresso tecnico ed economico dell'industria zolfifera.

Questo è il punto debole dell'industria, che deve progredire per dare una produzione economica che possa reggere la concorrenza dell'America; e il distogliere quella somma è il maggior danno che si possa farle.

DRAGO. Non si tratta di distogliere, ma di dare in garanzia e anche investire gli impianti.

MATTEOTTI. Vuol dire non poterla più adoprare per coprire la differenza dello *stock* che se ne va. Questo è certo e matematico.

Potremo solo, se i cambi precipitassero o se una evenienza economica straordinaria favorisse la produzione, non avere il danno, ma in previsione normale il danno c'è, sicuro ed evidente.

Per togliere questo danno alla produzione futura, proponiamo di ridurre solo ai due quinti la somma accantonata per questo titolo. Sono dieci milioni di fondo, quindi i due quinti sono quattro milioni e per contro proponiamo l'aumento percentuale degli estagli che pesano a garanzia degli *stock*.

Non solo; ma mettiamo che il 40 per cento degli estagli possa formare la garanzia delle deficienze di vendita degli *stock*.

Se avete fiducia che lo zolfo sarà venduto a buon prezzo, che reggerà la concorrenza, che vi sarà il concordato con l'America, è evidente che nessuno verrà a pagare la garanzia, ma se c'è questo pericolo, allora dovrebbero pagarla coloro che altrimenti avrebbero il danno di avere la miniera chiusa e nulla percepirebbero dal loro capitale inerte, miniera.

Proponiamo il 40 per cento invece del 25 per cento come è proposto dall'articolo 6 ed aggiungiamo, e mi pare importante, che non solamente l'estaglio dovuto al proprietario dall'esercente sia computato, ma anche nei casi nei quali è esso stesso l'esercente o è compartecipante all'esercizio, casi che si verificano molto spesso, anche in questi casi lo estaglio deve andare a far parte di quel fondo, non c'è estaglio vero e proprio, non c'è passaggio di danaro da una ditta all'altra, ma è lo stesso caso del proprietario del fondo che lo coltiva direttamente, è sempre la stessa questione. (*Interruzioni*).

E modifichiamo anche il comma secondo e il terzo. Il comma secondo dice che questo 25 per cento comincerebbe quando cessa l'effetto del decreto-legge 29 gennaio 1922. Ora ciò vorrebbe dire che fino a tanto che gli operai percepiscono il 15 per cento degli estagli in vantaggio proprio, questo 25 non si avrebbe. Ma siccome pensiamo che invece su quel 15 per cento si possa mantenere un salario sufficiente alla vita dei minatori, non sia questa una buona ragione per toglierlo perchè la garanzia sia valutata e sia anche lo Stato indotto a togliere il 15 per cento che oggi godono gli esercenti. In sostanza non vogliamo che la garanzia dello Stato si faccia sulle diminuzioni dei salari degli operai, come probabilmente risulterebbe da queste disposizioni.

Perciò restando fermo il 15 per cento che oggi godono gli operai, e impregiudicato ciò

che avverrà alla scadenza di quel decreto, se gli operai potranno ottenere ancora la rinnovazione, e speriamo la ottengano, di quel godimento del 15 per cento, domandiamo che si stabilisca il 40 per cento fisso indipendentemente dalla questione degli operai, a garanzia delle deficienze eventuali della vendita dello *stock*.

In questo modo si lascia il fondo che favorisce l'incremento e lo sviluppo dell'industria zolfifera, si lascia agli operai il 15 per cento che hanno, e si lascia impregiudicata la questione se possono averlo più tardi; e le eventuali deficienze dello *stock*, che impedirebbero alle miniere di essere esercitate e quindi ai proprietari di percepire altri estagli, queste deficienze eventuali sono garantite precisamente su coloro che sono proprietari delle miniere e che da queste disposizioni di legge sono ancora avvantaggiati.

Anche in questo caso non si tratta di espropriazione, ma di chiamare gli interessati a partecipare alle garanzie di questa operazione che è anche a loro vantaggio.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

DE STEFANI, *relatore*. Io accetterei l'emendamento al comma 1 dell'articolo 6. Però mi pare troppo grave riguardo ai proprietari di miniere l'aumento proposto al comma 2, dal 25 al 40 per cento.

Tenuto anche conto che forse l'onorevole Matteotti vorrà proporre di caricare sugli estagli, come ne ha fatto parola (anche in seno alla Commissione, le 20 lire che dovrebbero gravare sugli esercenti in conto interessi, se così è - e l'onorevole Matteotti mi accenna di sì - si tratta di una completa spoliazione dei proprietari. E allora noi dobbiamo chiedere se la Camera intende, e questo è anche un appello alla chiarezza politica, se la Camera intende espropriare i proprietari di miniere, o se la Camera intende conservare la loro proprietà. Se la Camera intende espropriare i proprietari di miniere, allora si accettino gli emendamenti dell'onorevole Matteotti, ma se la Camera intende invece conservare il contenuto economico della loro proprietà, allora si respingano questi emendamenti. Io sono di questo secondo avviso, e quindi non li accetto.

GIUFFRIDA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUFFRIDA. Vorrei pregare l'onorevole Matteotti di chiarire un punto del suo emendamento. Egli dice che il decreto-

legge 29 gennaio 1922, n. 117, si riferisce al 15 per cento degli estagii accordati agli operai. Invece quel decreto si riferisce alla riduzione degli estagii, e istituisce Commissioni le quali possono ridurre fino al 35 per cento, a favore degli esercenti, gli estagii dovuti al proprietario.

L'onorevole Matteotti vorrà pure riconoscere che, quando l'estaglio si dovesse ridurre del 40 per cento, secondo la sua proposta, più del 15 per cento a favore degli operai e del 35 per cento a favore degli esercenti, ciò significherebbe praticamente espropriare la rendita mineraria senza indennizzo, il che io ritengo non sia stata sua intenzione, almeno in questa sede.

Onde io vorrei pregarlo di chiarire il suo emendamento fondato sull'erroneo presupposto che il decreto 29 gennaio 1922 si riferisca alla riduzione di estagii a favore degli operai.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro dell'industria ha facoltà di dare il suo avviso.

ROSSI TEOFILLO, *ministro dell'industria.* Ieri, rispondendo all'onorevole Matteotti io avevo detto appunto che non era intendimento del Governo di venire all'espropriazione dei proprietari minerari. Ora la proposta dell'onorevole Matteotti sarebbe accettabile per il primo punto, dove parla dei quattro quinti, ma siccome in sostituzione di questi due quinti si dovrebbero ridurre più fortemente gli estagii, ciò che verrebbe a essere una vera e propria spoliatura, per questa ragione il Governo mantiene il suo testo.

PRESIDENTE. L'onorevole Matteotti ha facoltà di parlare.

MATTEOTTI. Il decreto del 29 gennaio permette questa riduzione degli estagii al 15 per cento...

GIUFFRIDA. No, fino al 35 per cento.

MATTEOTTI. Ad ogni modo risulterebbe che in pratica si aggira secondo le informazioni ricevute, sulla media del 15 per cento.

In sostanza io chiedo che dal 25 per cento che è stato già accettato con l'articolo 6, si arrivi al 40 per cento. Se l'onorevole ministro crede che il 40 per cento costituisca un'espropriazione, io domando...

CARNAZZA GABRIELLO. Il 25 per cento quando saranno cessati gli effetti!

MATTEOTTI. Allora andiamo a finire che non ci resta più nulla nelle mani! Per-

chè se devono cessare gli effetti di questa riduzione, e questa riduzione è una condizione essenziale perchè l'industria si sviluppi, se queste riduzioni sono fatte perchè l'industria continui, è evidente che queste condizioni dovranno molto probabilmente prolungarsi fino al 1930.

E allora, o ci sarà garanzia e non ci sarà quella facilitazione agli esercenti per la migliore produzione, o ci sarà la facilitazione agli esercenti, e allora sparirà la garanzia.

Io domando invece che sussista, in quanto si può provvedere alla produzione futura, della quale noi ci preoccupiamo, e non ci preoccupiamo affatto della regolarizzazione del passato. Per la produzione futura è necessario che all'esercente rimanga quel margine sufficiente per mantenere l'industria e retribuire gli operai, ed è necessario che lo Stato abbia la sua garanzia per le deficienze eventuali di vendita, con uno *stock*; per conciliare queste due esigenze non c'è che da attingere ad una terza fonte, altrimenti o lo Stato, cioè la collettività, è sacrificata, o la produzione futura, cioè l'industriale, di cui ci preoccupiamo, è sacrificata. Io domando invece di mettere il carico sulla terza categoria, che non rappresenta nè la collettività nè l'interesse dell'industria, ma rappresenta il capitale inerte.

Delle tre categorie preferisco caricare la terza, non caricare e mettere in pericolo lo Stato o la produzione futura. Non è questione di espropriare, ma stabiliamo quale delle tre parti deve concorrere, e se accettate il 25 per cento, dovrete accettare anche il 40 per cento, perchè rimane ancora un largo margine.

Se lo Stato non fosse intervenuto con la sua legge con 120 milioni, con cui lo Stato si rende garante, i proprietari delle miniere avrebbero chiuse le miniere e avrebbero avuto anche un danno ulteriore, perchè la miniera chiusa vuol dire non solo mancanza di produzione, ma vuol dire danno per la miniera, dovendosi per la ripresa del lavoro fare delle spese rilevanti.

Ora noi diamo un vantaggio chiaro, netto, preciso a una categoria di cittadini; paghi essa questo vantaggio. Se questi cittadini concorrono col 55 per cento, nessun danno viene nè alla collettività, nè alla produzione, ma soltanto a una categoria di rappresentanti del capitalismo puramente inerte, quindi nessun svantaggio, per nessuno, ma solo per alcuni portafogli e per alcune tasche.

Perciò noi in rappresentanza della collettività e nell'interesse della produzione futura, domandiamo che a questa gente sia caricato il danno e l'eventuale pericolo, perchè non c'è che un eventuale pericolo, quello della diminuzione di prezzo, a meno che il ministro dell'industria non sia certo di restare allo scoperto e cioè di far avere un danno allo Stato, perchè in tal caso avrebbe l'obbligo di dichiararlo alla Camera che ci penserà due volte prima di approvare il progetto di legge.

DRAGO, Chiedo di parlare,

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DRAGO. Sono nello stato d'animo del proponente onorevole Matteotti, ma credo che la misura proposta sia eccessiva in confronto soprattutto della utilità che se ne raccoglie.

Vorrei raccomandargli, e solo in tal caso voterò l'emendamento, che riduca l'applicazione di questo aumento solo alle grandi miniere, perchè vi sono una quantità di piccole miniere, il cui prodotto viene distribuito a dei proprietari per modo di dire, perchè vengono a prendere poche centinaia o alcune migliaia di lire all'anno e verrebbero ad essere colpiti troppo vivamente da questa misura unica per tutti.

La misura, d'altronde, apparisce eccessiva; io credo che si potrebbe spingere da un quarto a un terzo, al 30 o al 33 per cento, altrimenti, ripeto, apparirà eccessivamente odiosa, e tanto varrebbe fare una espropriazione totale.

Io sono per la espropriazione totale, ma non è questa la sede di applicare questo concetto, e poi l'utilità che se ne ricava col fondo di garanzia da accantonare è troppo modesta in confronto alla gravità del principio che si domanda d'instituire.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

DE STEFANI, *relatore*. Confermo quanto ha detto l'onorevole Drago perchè effettivamente su circa 400 proprietari di miniere, la maggior parte sono proprietari di piccole miniere, e in esse si confonde la figura del piccolo proprietario colla figura dell'esercente.

Comunque questo grave aumento di estagii verrà a cadere su una persona che è ad un tempo proprietario ed esercente, e poichè l'economia individuale non si può spezzare e non si può distinguere il proprietario dall'esercente, ecco che la misura proposta dall'onorevole Matteotti viene a gravare

anche sui proprietari esercenti piccole miniere.

Io accetterei però un emendamento dal 25 per cento al 30 per cento, come ha proposto l'onorevole Drago, perchè questo viene ad aumentare per lo Stato la garanzia delle operazioni.

Quanto all'altra proposta fatta dall'onorevole Matteotti dovrei proporre la sospensione, perchè la Commissione potesse esaminare quale è l'effetto di questa modificazione sul sistema delle garanzie contenute nel progetto di legge.

MATTEOTTI. Quattro milioni.

DE STEFANI, *relatore*. E allora come si compensano questi quattro milioni? Si compensano coll'aumento degli estagii portato dall'articolo 2, o non si compensano?

E poichè quando facciamo una legge ci dobbiamo anche preoccupare dell'effetto di un emendamento, se l'onorevole Matteotti insiste nel suo primo emendamento, domanderei che l'articolo fosse portato davanti alla Commissione per esaminarne la portata.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'industria e commercio.

ROSSI TEOFILO, *ministro dell'industria e commercio*. Qui si tratta soltanto di questione di proporzioni.

L'onorevole Matteotti propone la riduzione a due quinti; e qui ha ragione l'onorevole relatore quando dice che è necessario fare il conto preciso per giudicare della portata di questa proposta, e per vedere se l'aumento sugli estagii...

MATTEOTTI. Gli estagii rappresentano una eventualità.

ROSSI TEOFILO, *ministro dell'industria e commercio*. Sta bene, ma siccome dobbiamo avere una garanzia, dobbiamo conoscere, sia pure approssimativamente, quale sia il suo ammontare.

Qualora la Camera non credesse di rimandare alla Commissione lo studio della questione, si potrebbe adottare un temperamento.

Non potrei poi accettare il criterio dell'onorevole Drago di distinguere le miniere in grandi e piccole: quale sarebbe infatti il punto di demarcazione?

So anch'io che in maggioranza si tratta di piccole miniere, ma non c'è un punto di delimitazione; sarà sempre un criterio un po' empirico quello di separazione.

Bisognerebbe studiare questo criterio, ed io non credo che ci sia qualcuno in grado

di formulare una proposta che possa venire accettata dalla Camera.

Quindi direi: si accetti la proposta del relatore di far riesaminare dalla Commissione tutto l'articolo, o altrimenti il Governo potrebbe anche arrivare ad accettare che la riduzione sia portata ai tre quinti e l'aumento degli estagii al 30 per cento.

MATTEOTTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MATTEOTTI. Vi è un altro punto da chiarire, quando i proprietari esercenti partecipano coi loro estagii, in modo che il proprietario esercente non venga esentato, come spesso succede.

ROSSI TEOFILO, *ministro dell'industria e commercio*. No, no.

MATTEOTTI. Bisognerebbe dirlo con precisione.

Il secondo punto è questo: poichè la riduzione può essere del 15 per cento, vorrei che si arrivasse subito ad applicare l'altro 15 per cento. Supponiamo che adesso ci sia il 15 per cento a favore dell'esercente: dice la legge che il 25 o il 30 per cento si applicherà quando cesserà l'attuale 15 per cento. Io domando invece che sia applicato subito, in modo che si arrivi immediatamente al 30 per cento e cioè il 15 a favore dell'esercente e il 15 a favore della garanzia. In tal modo potremo ridurre dai 4 quinti ai 3 quinti il consumo dell'accantonamento.

ROSSI TEOFILO, *ministro dell'industria e commercio*. Onorevole Matteotti, così complichiamo di più la questione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole relatore.

Ne ha facoltà.

DE STEFANI, *relatore*. Data la proposta precisa dell'onorevole Matteotti, debbo dichiarare che non si può improvvisare un emendamento di questa portata, e quindi si impone la necessità — non so se ne valga la pena in questo momento — di portare nuovamente questo articolo dinanzi alla Commissione.

PRESIDENTE. Ella fa allora una proposta formale di sospensiva.

DE STEFANI, *relatore*. Io prego innanzi tutto l'onorevole Matteotti di ritirare la sua proposta.

GIUFFRIDA. Ma c'è l'emendamento conciliativo del ministro.

PRESIDENTE. Se ho ben compreso, sul primo punto dell'emendamento dell'onorevole Matteotti, il quale propone di modificare i 4 quinti in 2 quinti, vi è da parte

del Governo la dichiarazione di accettare i 3 quinti.

La seconda parte della proposta dell'onorevole Matteotti si divide a sua volta in due punti. Prima vi è la questione del 40 per cento degli estagii dovuti dagli esercenti ai proprietari a tutto il 1930.

Il Governo e il relatore propongono che questa cifra sia ridotta al 30 per cento.

Sul secondo punto là dove dice: « e equivalente nei casi di proprietari che esercitano direttamente o in compartecipazione le miniere, il Consiglio minerario stabilirà, ecc. », non vi sono state ancora dichiarazioni precise nè da parte, del Governo, nè da parte della Commissione.

ROSSI TEOFILO, *ministro dell'industria e commercio*. Mi pare che sia giusto.

GIUFFRIDA. Sì. In tutti i casi. Ma non si deve dire: « Consiglio delle miniere ».

ROSSI TEOFILO, *ministro dell'industria e commercio*. La forma si potrà modificare, ma nella sostanza mi pare che questa proposta dell'onorevole Matteotti possa essere accettata, perchè, altrimenti, vi sarebbe troppa disparità di trattamento fra gli esercenti che hanno di fronte un proprietario e gli esercenti che sono proprietari essi stessi.

PRESIDENTE. Vi è poi la terza parte della proposta dell'onorevole Matteotti.

MATTEOTTI. Se permette, onorevole Presidente, do un chiarimento.

Il terzo punto si riferisce alla frase: « quando saranno cessati gli effetti del Regio decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 117 ».

In sostanza già vi è una riduzione degli estagii a favore degli esercenti, in parte attuata e in parte ancora ipotetica.

In correlazione a questo punto vi è il terzo il quale dice: il 10 per cento fino a tanto che vi è riduzione; per quelli che hanno riduzione, questa riduzione va fino al 1925 e dopo il 1925 deve essere del 25 per cento.

Ora, io proporrei di stabilire una misura unica del 30 per cento; e quindi se vi è attualmente una riduzione di estagii in base a quel decreto-legge e se quella riduzione è del 10 per cento, il 10 per cento andrà in applicazione del decreto 29 gennaio e il 20 per cento andrà immediatamente a costituire il fondo di garanzia, cosicchè si abbia sempre il 30 per cento, attualmente e per tutti quanti.

È una misura di giustizia, perchè il decreto 26 gennaio non venga a costituire

delle irregolarità e a diminuire le garanzie dello Stato.

Essa si riferisce a un dato di fatto: in quanto i proprietari hanno sopportato una riduzione degli estagli, ma in quanto questa riduzione non è arrivata al 30 per cento, si stabilisce che la differenza fra il 30 per cento e quella riduzione vada a costituire la garanzia dello Stato in tutti i casi.

PRESIDENTE. Mi faccia pervenire la formulazione precisa della sua proposta.

MATTEOTTI. La scrivo subito.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

DE STEFANI, *relatore*. Dichiaro di accettare l'emendamento proposto dall'onorevole Matteotti, nel senso che venga portato dal 1° agosto al 30 per cento il carico degli estagli. Non so come sia stato formulato questo emendamento, perchè non l'ho veduto, e dovrei fare le mie riserve ai riguardi di tale formulazione, ma nella sostanza lo accetto.

MODIGLIANI. Chiedo di parlare per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MODIGLIANI. La discussione si va infittendo di tali e tanti emendamenti ed osservazioni, che finiremo col fare una transazione invece che un articolo, e, probabilmente, in ogni caso, un paticcio.

Intanto, molto empiricamente si è portato quel 25 per cento al 30, e i 4 quinti a 3 quinti, senza porsi il quesito se in questa maniera la garanzia che l'articolo 6 vuol concedere allo Stato sia o no diminuita.

Ad occhio e croce, con un calcolo improvvisato, di cui non oserei garantire l'esattezza, mi risulterebbe che queste proposte diminuiscono la garanzia di circa un milione all'anno.

Ora non mi pare che, dopo tutti i discorsi che sono stati fatti qui per difendere lo Stato, si possa a cuor leggero accettare una riduzione di garanzia.

D'altra parte le osservazioni fatte qui dal collega Matteotti sono di tale natura, che non si può rinunciare ad una maggiore integrazione di quel 25 per cento. Quindi bisogna vedere se anche aderendo al criterio della riduzione ai 3 quinti, non sia il caso di portare quel 25 per cento invece che al 30, al 35 per cento. D'altra parte c'è anche da considerare se non si possa, ed in che misura, e con quali cautele, ac-

ettare la proposta di proteggere un po' più i piccolissimi proprietari esercenti in confronto degli altri.

Osservo infine che anche l'inciso « quando saranno cessati gli effetti del Regio decreto-legge 20 gennaio 1922 », bisogna che sia radicalmente trasformato, perchè, secondo la legge cui qui si allude, quelle riduzioni di estaglio durano per tre anni. Ora se quell'inciso restasse tale e quale nessuno vieterebbe di interpretare l'articolo nel senso che per tre anni quel 25 per cento non si preleva. Bisogna trovare una formula che pur tenuto conto, se è il caso di tenerne conto, degli effetti della legge 25 gennaio 1922, sancisca che almeno la differenza tra quella riduzione e questo nuovo prelievo possa aversi subito, come suggeriva pochi momenti fa il collega Matteotti.

Ora tutta questa roba non si improvvisa. E per svelti che si sia, e, per quanto ci siano colleghi sveltissimi nel concepire e nello scrivere, è facile prevedere che si finirà col mettere assieme qualche cosa che non corrisponderà nemmeno alle intenzioni dei proponenti.

Quindi presento la precisa proposta che l'articolo 6 sia rinviato alla Commissione affinché questa, tenuto conto della discussione, e sentito il ministro, ci formuli nella prossima seduta antimeridiana delle precise proposte.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro per l'industria ed il commercio ha facoltà di parlare.

ROSSI TEOFILO, *ministro dell'industria e commercio*. Io avevo già fatto la proposta che in questo momento fa l'onorevole Modigliani, ed era la proposta fatta dal relatore.

Effettivamente pare anche a me che in questa materia non si possa legiferare senza andare con piedi di piombo, ma quando si era parlato di rinvio alla Commissione, la Camera si era manifestata così completamente contraria che ho ritenuto non fosse il caso di insistere.

D'altronde io non ho tutte le paure che ha l'onorevole Modigliani, perchè ci può essere lo spostamento di qualche centinaio di migliaia di lire, ma non è gran cosa, perchè se sui 4 milioni corrispondenti ai quattro quinti ne leviamo uno, viceversa abbiamo un aumento nella garanzia che è dato dal portare dal 25 al 30 per cento la quota sugli estagli.

MODIGLIANI. Quattro quinti vuole dire 8 milioni, se leva un quinto, perde due milioni, e non ne riacquista nemmeno mezzo.

ROSSI TEOFILO, *ministro dell'industria e commercio*. No, se ne riacquistano di più.

Per terminare, non per concludere, io dichiaro a nome del Governo di accettare la terza proposta fatta dall'onorevole Matteotti.

Veda ora la Camera se crede che con questa accettazione si possa redigere l'articolo. (*Commenti*).

Riassumendo: noi accettiamo l'ultima proposta fatta dall'onorevole Matteotti, accettiamo l'altra proposta che venga estesa anche agli esercenti proprietari di miniere la riduzione degli estagii, proponiamo che tale riduzione in tutti i casi venga portata dal 25 al 30, e che il prelevamento sul fondo di cui al n. 1 sia portato dai quattro quinti ai tre quinti. Se, malgrado ciò, la Camera intende di rinviare la cosa per studio alla Commissione, noi siamo d'accordo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Giuffrida, ne ha facoltà.

GIUFFRIDA. In sostanza, il dissenso è limitato al n. 2 dell'articolo 6, perchè su tutto il resto dell'articolo mi pare che ormai vi sia un pieno accordo fra la Camera, la Commissione e il Governo...

PRESIDENTE. Salvo il terzo punto, sul quale si attende ancora l'emendamento dell'onorevole Matteotti...

GIUFFRIDA. Ma l'emendamento dell'onorevole Matteotti troverà sede nel numero 2; di modo che io vorrei fare una proposta pratica, emendativa di quella dell'onorevole Modigliani; e cioè che intanto si approvino il resto dell'articolo 6...

MODIGLIANI. Si può sospendere il numero due...

GIUFFRIDA. Perfettamente... Si dia mandato alla Commissione, e tra mezz'ora ci potrà essere presentato un nuovo testo del numero 2 senza dover rinviare a domani il seguito della discussione.

PRESIDENTE. Allora, la proposta dell'onorevole Giuffrida, alla quale si associa l'onorevole Modigliani, è che non si rinvii la discussione alla prossima seduta mattutina, ma che si sospenda ogni deliberazione sull'articolo 6, in attesa che la Commissione lo formuli nuovamente.

MODIGLIANI. No, il solo numero 2 dell'articolo...

ROSSI TEOFILO, *ministro dell'industria e commercio*. Tanto vale sospendere tutto

l'articolo 6: non c'è nessuna ragione per il solo numero due; perchè dall'esame fatto dalla Commissione potrebbe risultare che bisogna modificare anche il primo e il terzo numero...

PRESIDENTE. Allora, la proposta è di passare alla discussione dell'articolo 7, salvo in questa stessa seduta, tornare a discutere e deliberare sull'articolo 6.

Non essendovi osservazioni, così rimarrà stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Art. 7.

« In seguito ad autorizzazione del ministro per l'industria e commercio e dei ministri per il tesoro e per le finanze, il fondo di garanzia potrà essere, in tutto o in parte, impiegato in estinzione anticipata delle obbligazioni, quando sia dimostrata la convenienza dell'operazione e la sicurezza della reintegrazione della somma all'uopo erogata ».

(*È approvato*).

Art. 8.

« La Cassa depositi e prestiti, gli Istituti di emissione, le Casse di risparmio ordinarie e i Monti di Pietà del Regno, sono autorizzati ad acquistare le obbligazioni emittende del Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana.

« Gli Istituti di emissione, per le somme che col consenso del Ministero del tesoro e fino all'ammontare dal medesimo stabilito impiegassero nell'acquisto delle predette obbligazioni, godranno delle stesse esenzioni e agevolazioni che a loro favore sono stabilite nel decreto-legge 10 giugno 1921, n. 736, concernente operazioni di sconto di note di pegno e di anticipazioni sopra fedeli di deposito di zolfi ».

(*È approvato*).

Art. 9.

« Il pagamento degli interessi sulle obbligazioni emesse dal Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana a norma del precedente articolo 2 farà carico, finché dura il Consorzio, alla produzione che sarà consegnata al medesimo e da esso venduta a partire dal 1° agosto 1922 in poi.

« In nessun caso però tale carico potrà superare in ciascun esercizio lire 20 per tonnellata. La maggior somma eventualmente occorrente sarà prelevata dal fondo di garanzia di cui al precedente articolo 6.

« Alla medesima produzione di cui al primo comma del presente articolo faranno carico anche le spese di magazzinaggio e di assicurazione dello zolfo costituente lo *stock*.

A questo articolo è stato presentato dall'onorevole Pasqualino-Vassallo il seguente emendamento, sottoscritto anche dagli onorevoli Mingrino, Di Giovanni Edoardo, Aldisio, Toscano, Macchi, De Bellis, Ciriani, Cocco-Ortu, Carnazza Gabriello:

« Il pagamento degli interessi sulle obbligazioni emesse dal Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana a norma del precedente articolo 2 farà carico, oltre che al fondo di cui all'articolo 5 e all'eventuale maggior ricavo delle vendite dello *stock*, al 10 per cento degli estagii, dovuti ai proprietari delle miniere di zolfo della Sicilia a tutto il 1925, nei casi nei quali non abbia avuto luogo alcuna riduzione o questa non sia superiore al 10 per cento, ai termini del Regio decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 117; inoltre al 10 per cento degli estagii dovuti dagli esercenti a tutto il 1930 quando saranno cessati gli effetti del Regio decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 117.

« La maggior somma eventualmente occorrente graverà sulla futura produzione.

« Ai ricavi suindicati faranno carico anche le spese di magazzinaggio e di assicurazione dello zolfo costituente lo *stock* ».

L'onorevole Pasqualino-Vassallo ha facoltà di svolgerlo.

PASQUALINO-VASSALLO. La portata del mio emendamento è chiara di per sé. Io propongo che i proprietari concorrano anche con una parte del loro estaglio al pagamento degli interessi delle obbligazioni.

PRESIDENTE. Onorevole relatore quale è l'avviso della Commissione?

DE STEFANI, *relatore*. La Commissione non accetta l'emendamento proposto dall'onorevole Pasqualino-Vassallo.

CARNAZZA GABRIELLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARNAZZA GABRIELLO. Ho l'impressione che con quest'articolo 9 il quale è stato incidentalmente modificato nella discussione odierna, si venga a rendere assolutamente impossibile la continuazione dell'industria mineraria in Sicilia, e mi pare che la logica delle cose sia così evidente che veramente io non so come si possa continuare a discutere questo disegno di legge quando si ha la manifesta dimostrazione che serve unicamente ad impedire la

possibilità della continuazione dell'industria dello zolfo in Sicilia.

Attualmente il Consorzio zolfifero non può vendere il suo zolfo, perchè non può sopportare la concorrenza dello zolfo americano.

Una parte della colpa è da attribuirsi al Consorzio stesso: la gravità delle spese del Consorzio! Secondo l'articolo 9 di questa legge, la futura produzione non si verrà a trovare nelle condizioni in cui si trova finora, ma in una condizione peggiore, perchè su ogni tonnellata di zolfo verranno a gravare oltre alle 20 lire per gli interessi, anche le spese di magazzinaggio e di assicurazione dello zolfo costituente lo *stock*, cioè altre 11 lire.

Nè basta! Nella discussione odierna l'onorevole ministro del tesoro ha chiesto che il prezzo da attribuirsi a rimborso delle obbligazioni debba essere il prezzo lordo e non il prezzo netto.

Con tale formula, vengono ad essere poste a carico della nuova produzione non soltanto le 20 lire per gli interessi, non soltanto le 11 lire, per magazzinaggio ed assicurazione dello *stock*, ma, anche tutte le spese di amministrazione e di tasse che riguardano lo *stock* stesso.

Queste spese di amministrazione e di tasse, rappresentano, attualmente, circa 70 lire per tonnellata, così che avremo, per effetto di questa legge, aumentato di 100 lire per tonnellata il prezzo di costo dello zolfo della futura produzione.

Ora se non è possibile vendere lo zolfo, per effetto della concorrenza ai prezzi attuali, io domando al Governo: come sarà possibile vendere questa produzione futura con un aumento di 100 lire a tonnellata?

Evidentemente imponendo quest'onere sulla produzione futura si viene unicamente a questa conclusione: che produzione futura non ce ne può essere, e se ce ne sarà costituirà un nuovo *stock*, che obbligherà il Governo a un nuovo intervento, perchè è inutile parlare di libertà, quando si crea un'industria statale che appunto perchè tale non può essere abbandonata.

In queste condizioni, o si modifica l'articolo 9, nel senso di non far gravare queste spese sulla produzione futura, mettendole a carico dell'estaglio dovuto ai proprietari, o diversamente si dichiara nettamente che si vuole sopprimere l'industria zolfifera siciliana.

MATTEOTTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MATTEOTTI. Il progetto di legge, con l'intento di saldare i difetti passati, compromette, in fatto, gli interessi della produzione zolfifera futura, portando un aggravio di 20 lire per ogni tonnellata di produzione..!

CARNAZZA GABRIELLO. E adesso diventa di cento lire!

MATTEOTTI. Ne dubito.

CARNAZZA GABRIELLO. Scusi, l'articolo dice: prezzo lordo: ciò vuol dire dedotte le spese di amministrazione e le tasse. Oltre a questo c'è il magazzinaggio e le assicurazioni: andiamo a cento lire la tonnellata. È impossibile in questo modo vendere una sola tonnellata di zolfo!

MATTEOTTI. Il calcolo di cento lire mi pare esagerato, e forse l'articolo 9 mantiene il limite massimo.

CARNAZZA GABRIELLO. L'ultimo comma dell'articolo dice: «faranno carico anche», il che vuol dire in più del 20 per cento.

MATTEOTTI. Infatti; ma non è chiaro.

CARNAZZA GABRIELLO. È chiaro, perchè poi è detto: prezzo lordo.

MATTEOTTI. Giustissimo; perchè mentre i due primi commi, sono correlativi tra loro, l'ultimo pare aggiunto. Ma tutto ciò appunto aggrava e convalida la conclusione cui venivamo ieri noi: cioè che la produzione futura è minacciata da questa stessa legge che dovrebbe salvarla.

Il danno del passato che le si vuol fare sopportare, incide talmente su di essa da rendere molto problematica e sempre più difficile quella concorrenza con l'America, che è il punto fondamentale perchè viva l'industria. Se noi per sistemare il passato, per sistemare i debitori, per sistemare la situazione delle banche di emissione, arriviamo a danneggiare la produzione futura, danneggiamo gli interessi nazionali anzichè favorirli.

Io comprenderei che si lasciasse fallire il passato senza rimedio; ma non comprendo di avallare 120 milioni per farne gravare gli interessi sulla produzione futura, della quale solo e soprattutto dovremmo preoccuparci.

Perciò noi siamo, in sostanza, di accordo con lo spirito che muove l'emendamento all'articolo 9, come ieri abbiamo dichiarato; solamente che l'emendamento non basta affatto.

Ieri si sono fatti dei calcoli col relatore, e mi pare che si sia raggiunta una cifra di interessi di 35 milioni nel novennio. Ora

per pagare questi interessi il 10 per cento degli estagii certamente non è sufficiente, ci vorrebbe una quota molto maggiore.

Siamo sempre a quel punto fondamentale sul quale noi dichiaravamo ieri la posizione del gruppo socialista rispetto a questa legge.

Noi ci preoccupiamo del futuro, tanto che noi saremmo disposti piuttosto a dare tutti i milioni per la produzione futura come facciamo tutte le volte che domandiamo l'aiuto del capitale statale per il lavoro delle cooperative, in quanto queste devono produrre in avvenire per il bene della Nazione; e col lavoro poi restituiscono le somme anticipate. Ma non siamo disposti a saldare i mali del passato a danno del lavoro futuro.

Pertanto torna in pieno il problema fondamentale: la questione dello zolfo in Italia non si risolve che abolendo gli estagii.

Questa è l'unica soluzione. Allora soltanto la produzione libera per il futuro potrà svilupparsi.

Due sono i sistemi, o il fallimento in sistema liberistico, che dia al nuovo assunto i beni medesimi al prezzo di fallimento; in maniera da far rivivere la produzione, e ridare il lavoro agli operai; o il sistema socialistico della espropriazione. Ancora una volta si rivelano in questa situazione le linee fondamentali della economia. I compromessi non vanno che a vantaggio di singole categorie e a danno del lavoro.

O si attua il liberismo fino alle sue ultime conseguenze, con i danni che ne provengono, ma anche con i suoi vantaggi, o si ricorre all'intervento dello Stato ma in pieno, e sacrificando il capitalismo inerte, al lavoro e alla produzione, per ravvivare le industrie. Tutte le vie intermedie non fanno che simulare un intervento di Stato a favore degli operai, di cui poi fingono di scandalizzarsi i componenti dell'Alleanza economica parlamentare; mentre in realtà si ha un intervento di Stato a favore di singole categorie capitalistiche, dannoso alla produzione e al lavoro, e antisocialista.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Modigliani.

MODIGLIANI. Chiederei che a suo tempo, magari in sede di coordinazione, se passerà l'articolo 9 emendato, esso sia corretto, perchè suona in maniera che a me, toscano, fa alleghire i denti. Si potrebbe dire: «al pagamento degli interessi sarà provveduto oltre che col fondo, col dieci per cento, ecc. ecc.».

Questo per la forma. Quanto alla sostanza dell'emendamento bisogna che chi lo propone abbia il coraggio di decidersi. O volete impedire che il pagamento degli interessi rovesciandosi sul prezzo dello zolfo arresti la vendita e quindi di contraccolpo la produzione, ed allora non c'è che una maniera: bisogna aumentare i concorsi degli estagii, vale a dire: dove dice dieci mettere venti, dove di nuovo dice dieci mettere un'altra volta venti.

Ma mettersi a fare delle geremiadi sul futuro danno che si riverbera sulla produzione, e non correre ai ripari, è platonico, e, non vorrei usare un altro termine che dice la stessa cosa: infecondo. (*Interruzione del deputato Turati*). Cioè: onanistico, come suggerisce il collega Turati, il quale ha più coraggio di me.

Vuol dire che bisogna dunque a questo emendamento all'articolo 9 aumentare la misura della prelevazione sugli estagii.

E ancora una volta chiedo al Governo ed al relatore se hanno fatto dei calcoli. Vorrei sapere se quando si lascia il 10 per cento sugli estagii, o lo si porta a 20, si è provveduto a sufficienza al servizio delle obbligazioni. Perchè ho il dubbio che qui gira, gira, gira, finiremo, se ci resta l'inciso, che la differenza finisca col cadere sulla produzione per una quota tale che arresterà la produzione stessa.

Per il servizio degli interessi di questa operazione quanto si crede di ricavare dal fondo dell'articolo 5? In questo vero pozzo di San Patrizio, io credo che non ci entrerà che la metà della metà di quello che bisogna che ci entri.

Comunque; se devono uscirne gli ammortamenti, come se ne caveranno anche gli interessi?

E che diavolo si trarrà da quell'eventuale maggiore ricavo della vendita dello *stock*, quando siamo a domandarci se ci sarà il ricavo normale? A chi si vuol darla a bere? Registriamo pure questa illusione. Ma che si debba fare davvero affidamento su questo maggior ricavo, non mi sembra serio.

E non è tutto. Dal prelievo sugli estagii non si ricava già una somma indefinita. Secondo un calcolo approssimativo mi pare di poter affermare che si ricaverrebbero qualche cosa come due milioni all'anno.

Non so se sbaglio, o signori, ma due milioni all'anno non saranno sufficienti per il servizio degli interessi della operazione di 120 milioni. Mi pare dunque che sia arit-

meticamente certo che ci saranno altri quattro milioni circa da dover rovesciare sulla produzione. Ed allora io domando ai signori deputati siciliani, che con questa legge dichiarano non solo di liquidare il passato, ma di voler provvedere all'avvenire, se si rendono conto che rovesciando 4 milioni di servizio di interessi e forse qualche resticciuolo per il servizio di ammortamento, sulla futura produzione, questa non risulterà di un costo assolutamente proibitivo.

La verità è che i calcoli su cui si fondano queste disposizioni non tornano! La verità è che si sono dettate disposizioni capaci di appagare l'occhio per una certa apparente euritmia; ma sostanzialmente insufficientissime. In questo modo — poichè il servizio degli interessi dell'operazione rischia di gravare sulla produzione — la legge è sabotatrice degli scopi che si propone, e sarebbe meglio votare contro la legge e lasciare che la situazione si liquidi colle forze naturali dell'economia attuale.

Se volete fare una politica d'intervento dello Stato, che in determinati casi, come in questo, è concepibilissima, fate che sia seria, in modo che il risultato sia quello che vi proponete. Non votate dunque un articolo per la fretta di votarlo oggi piuttosto di domani, e che lasci la legge assolutamente impari ai propositi che le assegnate.

DE STEFANI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE STEFANI, *relatore*. Devo dare alcune precise risposte all'onorevole Matteotti e all'onorevole Modigliani. Nella relazione che ho avuto l'onore di presentare alla Camera ho fatto tutti i calcoli che si potevano fare in relazione al disegno di legge presentato dalla Commissione al Governo; poi è venuto un secondo disegno di legge sul quale ho pure fatto dei calcoli che l'onorevole Modigliani può leggere alla fine della relazione. Ora si propongono degli emendamenti che in un disegno di legge così complicato dall'aspetto finanziario ed anche dall'aspetto dei diritti dei consorziati fra loro ed in confronto del Consorzio, vengono completamente a modificare quello che era il disegno di legge della Commissione VI.

Sono perfettamente d'accordo con l'onorevole Modigliani che la questione è molto grave e che noi dobbiamo fare tutti gli sforzi possibili per sollevare la produzione

futura. Non sono affatto ottimista e mi trovo fatalmente schiacciato tra il mio pessimismo e la mia posizione di relatore.

Alcune cifre: la emissione delle obbligazioni è portata a 120 milioni, il carico degli interessi calcolato scalarmente per nove anni a 34 milioni circa. Dunque un insieme di 154 milioni: quale ne è la garanzia? A qual prezzo si potrà vendere lo zolfo sui mercati internazionali, poichè il mercato interno non può affatto assorbire la produzione di circa 200 milioni annui?

Oggi lo zolfo (e qui desidero di essere eventualmente corretto dai deputati che hanno maggiore competenza tecnica della mia) sul mercato internazionale, tenuto conto anche dei noli, mi pare si possa fissare a Marsiglia circa venti dollari la tonnellata. Quindi tutto dipende dall'altezza del cambio e per fortuna dei produttori di zolfo, ma per disgrazia del nostro paese, in questi giorni il cambio sull'America aumenta. L'industria dello zolfo sarà quindi salvata eventualmente non tanto da questo misero provvedimento finanziario quanto dal fatto dell'aumento della protezione non solo sul mercato italiano, ma sui mercati francese, spagnolo, inglese e portoghese,

BALDESI. Sarà salvata dalla miseria.

DE STEFANI, *relatore*. È così. Sono fatti naturali dell'economia mondiale e noi non possiamo imporci all'economia mondiale. Dunque, ammesso che si possa vendere lo zolfo a 300 lire la tonnellata, noi abbiamo una garanzia in zolfo di 101 milioni. Ci sono poi garanzie sussidiarie e cioè il fondo per miglioramento della produzione, il quale fondo è adoperato in anticipazioni. Questo fondo che viene ricostituito con l'operazione finanziaria che è davanti alla Camera, è di 8 milioni. Poi, calcolando l'aumento portato agli estagii nella eduta odierna io calcolo che l'ammontare complessivo degli estagii fornisca una ulteriore garanzia di 12 milioni. Complessivamente, abbiamo una garanzia effettiva, dato però quel presupposto di 300 lire per prezzo dello zolfo, di 120 milioni. Una differenza dunque di 34 milioni, precisamente uguale al carico degli interessi della operazione.

Ora col sistema del progetto, questi 34 milioni gravano, distribuiti in nove anni, sulla nuova produzione: sono 3 milioni all'anno. Le 20 lire sulla nuova produzione devono dare circa 3 milioni all'anno. Ora se noi togliamo questo carico di 20 lire per tonnellata sulla nuova produzione, ci sono

due vie: o lo Stato si assume oltre i rischi inerenti al prezzo dello zolfo, anche questo carico ulteriore del pagamento dei 34 milioni, oppure i 34 milioni devono gravare sugli estagii. E allora noi veniamo praticamente a confiscare gli estagii.

La Camera deve dire se intende che il carico di 34 milioni gravi sul tesoro dello Stato, oppure gravi sui proprietari, portando la loro proprietà all'annullamento durante questi nove anni, oppure gravi sulla produzione futura.

DONATI. Questo è il problema.

DE STEFANI, *relatore*. Questo, come dice l'onorevole Donati, è il problema.

Ora l'onorevole Matteotti ha portato la questione in un campo assai vasto, nel quale io desidero incontrarmi con lui.

L'onorevole Matteotti dice che bisogna far gravare questo onere degli interessi sugli estagii, ma non lo dice soltanto limitandosi al progetto attuale, lo dice anche in relazione ad un principio generale, quello cioè della espropriazione della proprietà mineraria.

Ma allora io osservo all'onorevole Matteotti che quando egli avrà abolito gli estagii, li avrà aboliti solo in apparenza, ma non realmente, perchè vi sarà egualmente la rendita mineraria e quello che non sarà intascato dai proprietari attuali, sarà intascato dagli esercenti minerari.

MATTEOTTI. Non dico questo.

DE STEFANI, *relatore*. Ha detto questo.

MATTEOTTI. Ma a vantaggio della collettività.

DE STEFANI, *relatore*. Dunque concludo: dati gli aumenti che si sono verificati, dati gli oneri già gravati sugli estagii, per effetto delle precedenti leggi e della presente, non sarei alieno da una transazione per non gravare la nuova produzione, di cui pur io mi preoccupo come gli onorevoli Modigliani e Matteotti.

Ma questa transazione ha bisogno, a sua volta, di essere esaminata con una certa calma dalla Commissione, e perciò propongo che si dia tempo alla Commissione di esaminare le attuali proposte e di proporle a sua volta in quella misura in cui la Commissione crederà di poterle accettare.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore chiede la sospensiva della discussione dell'articolo 9?

DE STEFANI, *relatore*. Sì.

PASQUALINO-VASSALLO. Chiedo di parlare sulla sospensiva.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASQUALINO-VASSALLO. L'obbiezione che è stata fatta su quei banchi al mio emendamento, è che esso sarà di scarso rendimento perchè sembra agli onorevoli colleghi che lo hanno combattuto che un altro 10 per cento gravato sugli estaghi dovuti ai proprietari del sottosuolo sia troppa piccola cosa. L'appetito vien mangiando, e l'onorevole Matteotti e i suoi compagni dicono che bisognerebbe ulteriormente incidere sulla rendita mineraria.

Intanto vi è una proposta di un ulteriore aggravio sul reddito minerario. Io posso: o insistere nel mio emendamento, o ritirarlo. Se lo ritiro, evidentemente gli interessi delle obbligazioni graveranno, come del resto vuole il progetto del Governo accettato dalla Commissione, esclusivamente sulla produzione futura, mentre accettando il mio emendamento, almeno i proprietari contribuiranno col 10 per cento in più al servizio delle obbligazioni.

Bisogna decidersi, onorevoli colleghi, perchè al punto in cui è arrivata la discussione non è possibile insinuare in essa un maggiore aggravio contro i proprietari.

La Commissione, e per essa il suo relatore, dice: voglio avere il tempo di studiare ancora il testo dell'articolo 9, e quindi l'emendamento.

Io, convinto come sono, che ciò che più importa in questo momento è che la legge vada in porto, sono anche disposto a rinunciare al mio emendamento, se esso dovesse implicare un qualsiasi ritardo nell'approvazione della legge.

Noi non ci possiamo sostituire in questo momento al Governo; il congegno della legge è stato fatto dal Governo, è stato discusso dalla Commissione che l'ha fatto suo, avendolo in qualche modo emendato.

Improvvisamente, a proposito di un emendamento, si domanda che la legge venga sospesa. Francamente, piuttosto che ciò, io ritiro l'emendamento medesimo.

ROSSI TEOFILO, *ministro dell'industria e commercio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI TEOFILO, *ministro dell'industria e commercio*. Nessuna difficoltà ad accettare anche la sospensiva come è stata proposta. In proposito il Governo viene a fare una dichiarazione sull'articolo 9: noi non abbiamo nessuna difficoltà ad accettare se venga tolto l'ultimo comma di esso, che dice:

« Alla medesima produzione di cui al primo comma del presente articolo faranno carico anche le spese di magazzinaggio e

di assicurazione dello zolfo costituente lo stock ».

L'onorevole Carnazza ha fatto delle osservazioni che sono giustissime. Se la produzione può sopportare eventualmente l'aumento di 20 lire, non può sopportare l'aumento di 100 lire.

MODIGLIANI. Chi paga le spese?

ROSSI TEOFILO, *ministro dell'industria e commercio*. Rinunziamo anche ad avere questa parte come garanzia del pagamento degli interessi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

PEANO, *ministro del tesoro*. Volevo spiegare la ragione di questa rinuncia. Nella relazione della Commissione finanza e tesoro è detto chiaramente questo: « mantenendo il principio del prezzo lordo (che ho sostenuto, onorevole Modigliani), questa Commissione ritiene di dover proporre la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 9, a meno che la Camera non creda di far gravare sul prezzo attribuibile allo stock tutte le spese, eccettuate quelle di magazzinaggio e di assicurazione, nel quale caso converrebbe modificare l'ultimo comma dell'articolo 4 in relazione all'ultimo comma dell'articolo 9 ».

Quindi la stessa Commissione finanza e tesoro, avendo stabilito il prezzo lordo, ha detto di sopprimere questo comma. Perciò in seguito alle osservazioni dell'onorevole Carnazza ne abbiamo accettata la soppressione. (*Interruzioni all'estrema sinistra*).

Io ho sostenuto il prezzo lordo, che è già molto grave. (*Interruzioni del deputato Modigliani*)

Dal prezzo lordo si passa invece al prezzo netto.

LUCCI. Domando un chiarimento alla Commissione, circa la proposta di sospensiva.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCCI. Giacchè la Commissione ha mandato di sospendere la discussione per fare i conti, farebbe cosa grata alla Camera se, dato un brano che rilevo nella relazione, accertasse agli effetti della circolazione delle banche di emissione quali rapporti vi sono tra tutto ciò e il Banco di Sicilia.

DE STEFANI, *relatore*. È detto nella relazione.

PRESIDENTE. Onorevole De Stefani, ha sentito le dichiarazioni del Governo per la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 9.

DE STEFANI, *relatore*. Deve essere soppresso perchè è in disaccordo con l'articolo 4. Fo anche mia la proposta del ministro.

PRESIDENTE. Onorevole De Stefani, mantiene la proposta sospensiva?

DE STEFANI, *relatore*. Sì.

GIUFFRIDA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUFFRIDA. Prego i colleghi che hanno proposto la sospensiva di dire fino a quando vogliono sospendere la discussione.

MODIGLIANI. Fino alla prossima seduta.

GIUFFRIDA. Ricordo che ieri il presidente del Consiglio dei ministri, disse che dalla prossima seduta antimeridiana si comincerà la discussione dei bilanci. Ora se la Camera approvasse questa proposta, la sospensiva equivarrebbe praticamente a un rinvio *sine die*.

MODIGLIANI. Chiedo di parlare sulla sospensiva.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MODIGLIANI. L'onorevole Giuffrida avrebbe ragione se si tentasse di silurare in modo non aperto la legge, il che avverrebbe se il presidente del Consiglio insistesse, nonostante la quasi unanime disapprovazione della Camera, a rimandare i bilanci alle sedute mattutine.

A ogni modo, se la Camera riterrà che anche la urgenza di approvare questa legge costituisce una ragione di più per opporsi alla proposta del presidente del Consiglio, l'onorevole Giuffrida ci avrà alleati perchè questa discussione continui.

PASQUALINO-VASSALLO. Il Governo s'impegna a far continuare domani questa discussione?

CARNAZZA GABRIELLO. S'impegna il Governo di non insistere nella proposta del presidente del Consiglio?

ROSSI TEOFILO, *ministro dell'industria e commercio*. Io non posso sostituirmi al presidente del Consiglio, ma innanzitutto apprendo che domani c'è seduta mattutina, e confido che domani si continuerà la discussione di questa legge.

Ad ogni modo sia certo l'onorevole Pasqualino-Vassallo che è nostra intenzione di continuarla.

Se abbiamo accettato la sospensiva ciò è stato soltanto in vista della grande importanza dell'argomento e perchè vogliamo che la legge sia studiata in modo che non dia più luogo a recriminazioni o a sorprese, perchè, ripeto, è nostro intendimento di portare a termine la discussione.

DRAGO. Il Governo non ha preso un impegno preciso. (*Commenti prolungati*).

GIUFFRIDA. Noi domandiamo un impegno preciso, altrimenti domanderemo la votazione nominale sulla sospensiva. (*Rumori*).

PRESIDENTE. Metto a partito la proposta di sospensiva della discussione dell'articolo 9 fatta dall'onorevole relatore.

GIUFFRIDA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUFFRIDA. Dichiaro che darò voto contrario alla proposta di sospensiva, perchè mi pare ne sia venuta meno la ragione di essere relatore la presentò quando vi era l'emendamento dell'onorevole Pasqualino-Vassallo, allo scopo di ben valutarne le conseguenze. Ma poichè l'onorevole Pasqualino-Vassallo ha ritirato il suo emendamento...

MODIGLIANI. E noi lo abbiamo fatto nostro, aumentando la quota sugli estagii.

GIUFFRIDA. Allora non ho altro da dire.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Donati.

DONATI. Dichiaro di votare a favore della sospensiva, non soltanto perchè, avendo l'onorevole Modigliani colle dovute modificazioni fatto proprio l'emendamento dell'onorevole Giuffrida, resta la ragione intrinseca della sospensiva, ma anche perchè, così i ministri presenti come gli onorevoli colleghi siciliani, i quali si apprestano su questo a provocare una crisi di Governo...

Voci. Non esageri!

DONATI. ... non si sono accorti che la proposta del presidente del Consiglio di discutere al mattino i bilanci, non è affatto contraddittoria colla possibilità di continuare la discussione di questo disegno di legge nella prossima seduta mattutina, inserendone in prima linea la continuazione della discussione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

Ne ha facoltà.

PEANO, *ministro del tesoro*. La proposta di sospensione della discussione, non della legge, ma di un articolo di essa, è diretta a veder di trovare una formula migliore.

In quanto al dubbio che questa sospensiva possa protrarsi oltre il limite che permetterebbe la sollecita approvazione della legge, posso assicurare che la legge si potrà discutere domani mattina, perchè domani mattina vi è seduta.

Voci. Per domani è fissato il Consiglio di presidenza.

PRESIDENTE. Non vi sarà Consiglio di presidenza. Ci sarà seduta mattutina.

PEANO, *ministro del tesoro*. Io pregherò il presidente del Consiglio perchè voglia consentire a che questa discussione avvenga; e in questo senso rimaniamo intesi.

PRESIDENTE. Metto a partito la proposta di sospensiva dell'onorevole relatore accettata dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

L'onorevole relatore propone tre articoli, che debbono prendere posto prima dell'articolo 10.

Do lettura del primo di questi articoli:

« Il passaggio di proprietà dai consorziati al Consorzio dello *stock* di zolfo di cui alla presente legge, sarà considerato, a tutti gli effetti, quale una normale vendita eseguita nell'esercizio 1921-22 al prezzo complessivo di 120 milioni.

Pertanto, la liquidazione, a fine del detto esercizio, del dare e dell'avere dei singoli consorziati, calcolato sulla base delle anticipazioni già ricevute da ciascun consorziato e del prezzo medio netto dell'esercizio, sarà effettuata secondo le ordinarie norme vigenti, restando in ogni caso escluso qualsiasi concorso od onere finanziario da parte del Consorzio e ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3 ».

L'onorevole relatore ha facoltà di dar ragione di questo suo articolo aggiuntivo.

DRAGO. È proposto dal relatore o dalla Commissione ?

PRESUTTI. Dalla Commissione, che ne fu incaricata ieri dalla Camera.

DE STEFANI, *relatore*. Quest'articolo risponde ai dubbi giustamente sollevati ieri dall'onorevole Modigliani.

Si tratta di regolare i rapporti fra i consorziati depositanti di zolfo, che non hanno ricevuto dal Consorzio tutti lo stesso prezzo proporzionale.

Chi ha avuto un prezzo, chi ne ha avuto un altro.

Ora noi potevamo seguire tre vie: o decidere il modo della liquidazione con questo disegno di legge, o lasciare a un decreto Reale di stabilire le norme per questa liquidazione, oppure lasciare addirittura che i consorziati si tenessero il più che avevano ricevuto sul prezzo medio, e che coloro che avevano ricevuto di meno non avessero il più ricevuto dagli altri.

La vostra Commissione, ad evitare possibili, anzi certe contestazioni, e anche sollevare il potere esecutivo da questa responsabilità, ha creduto di dovere inserire nella legge il criterio di liquidazione di questo dare e di questo avere.

La norma ordinaria di liquidazione si fonda sul prezzo medio dell'esercizio del Consorzio, che è determinato su una media ponderata del prezzo di tutta la quantità delle vendite fatte dal Consorzio nell'esercizio.

Come dobbiamo considerare noi la cessione delle 273 mila tonnellate in proprietà del Consorzio ?

Noi dobbiamo considerarla, agli effetti della fissazione del prezzo medio, come una vendita, e quindi farla entrare nella determinazione di questo prezzo, appunto come vi entrerebbe qualsiasi altra vendita. Con che nessuna questione può sorgere.

Queste 273 mila tonnellate, sulle quali grava un costo di 120 milioni, saranno sommate, per la determinazione del prezzo medio, con tutte le altre, credo 80 mila tonnellate, che si sono vendute ad altri prezzi nello stesso esercizio.

Ma questa Commissione ha creduto di dover anche mettere in evidenza che il Consorzio, nel fare questa liquidazione, tra chi ha avuto più di quello che sarà il prezzo medio che supponiamo sia di 440 lire, e chi ha avuto meno del prezzo medio, agisce come un amministratore...

Il Consorzio non deve andare oltre questa funzione di liquidatore tra gli opposti interessi, ed è perciò che nel secondo comma dell'articolo 10, che noi abbiamo l'onore di proporre, è stabilito ben chiaramente che nessun onere, nessun concorso può gravare sul Consorzio, e soprattutto è stabilito che i 120 milioni garantiti dallo Stato debbano essere esclusivamente destinati secondo le norme dell'articolo 3.

Così da un lato si possono evitare con quest'articolo di legge le liti che sorgerebbero tra coloro che hanno avuto prezzi diversi in uno stesso esercizio, mentre avrebbero dovuto avere uno stesso prezzo in base alle norme vigenti di legge, e dall'altra si solleva anche il Consorzio da ogni e qualsiasi eventuale responsabilità.

PRESIDENTE. L'onorevole Modigliani ha facoltà di parlare.

MODIGLIANI. Io vorrei un chiarimento dal relatore, o da chiunque è in grado di fornirmelo.

Dice l'articolo proposto: « Il passaggio di proprietà dai consorziati al Consorzio dello *stock* di zolfo di cui nella presente legge, sarà considerato a tutti gli effetti quale una normale vendita eseguita nell'esercizio 1921-22, ecc. ».

È stato già praticato, calcolato, verbalizzato dal Consorzio il prezzo per l'esercizio 1921-22?

DE STEFANI, *relatore*. Il Consorzio ha tutti i mezzi per farlo. Il Consorzio ha anticipato vari prezzi prudenziali...

MODIGLIANI. Scusi, si vede che non mi sono espresso chiaramente. Il Consorzio deve fissare il prezzo. Lo ha già fatto per il 1921-22?

DE STEFANI, *relatore*. Non lo ha potuto ancora fare perchè gli manca questo dato delle 273 mila tonnellate. Quando noi stabiliamo il prezzo di vendita delle 273 mila tonnellate sulla base di 120 milioni complessivi, noi diamo al Consorzio il mezzo di completare il suo calcolo, che oggi non potrebbe fare che per le 80 mila tonnellate vendute.

MODIGLIANI. Ho capito. Grazie. E allora, io vorrei sentire dall'onorevole relatore se non creda di poter togliere (perchè mi pare che possa ingenerare dubbiezze, e in ogni caso non se ne avvantaggia la chiarezza dell'articolo) l'inciso: « secondo le ordinarie norme vigenti » che si trova nel secondo capoverso.

Quale è lo scopo di questo articolo? È di indicare il prezzo complessivo di 120 milioni come base di calcolo per il prezzo 1921-22, e poi di vietare, in qualsiasi caso, che il Consorzio possa fare delle anticipazioni in aggiunta.

Ora, se noi mettiamo che la liquidazione deve essere fatta secondo le ordinarie norme vigenti, noi veniamo a indebolire la posizione del Consorzio di fronte a coloro che avessero avuto di meno e che chiedessero di più.

Se il prezzo risultasse, facciamo una cifra a caso...

DE STEFANI, *relatore*. ...devono avere la differenza...

MODIGLIANI. Ma allora dovrebbe anche essere inteso che quelli i quali avessero avuto di più in confronto del prezzo 1921-22, devono rifondere il più ricevuto...

DE STEFANI, *relatore*. Si capisce!... È detto nell'articolo...

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Giuffrida: ne ha facoltà.

GIUFFRIDA. Io prego la Camera di scusarmi se ritorno ancora a parlare su questo disegno di legge. Soprattutto progo di scusarmi se potrò dire cose non esatte, perchè in materia tanto grave, è estremamente disagiata discutere senza avere sotto occhio un testo dell'emendamento del quale si tratta.

MODIGLIANI. ...Eccolo qui.

GIUFFRIDA. Io non ho avuto la fortuna che è toccata l'onorevole Modigliani di avere una copia del testo del nuovo emendamento. Mi pare di capire dalla lettura uditanca che si tratta qui di risolvere una questione molto grave, sulla quale dovrò candidamente confessare di non essere ancora riuscito a formarmi un'opinione.

La prima questione è: se coi 120 milioni tutti i proprietari degli zolfi che oggi costituiscono lo *stock* saranno completamente disinteressati; di modo che non avranno, per nessun titolo, motivo di accampare ulteriori pretese.

La risposta a questa domanda è affermativa: con 120 milioni i proprietari dello *stock* sono completamente disinteressati.

Ma c'è una seconda questione, che riguarda i rapporti interni fra i consorziati che hanno contribuito a formare lo *stock*.

Ora, qui vi sono possibili due soluzioni estreme. A seconda che si adotti l'una o l'altra, si finisce coll'avvantaggiare un gruppo di interessi e col nuocere all'altro.

Come gli onorevoli colleghi sanno, si tratta di liquidare una produzione che copre un periodo di tempo che mi pare sia di 15 o 16 mesi:

I prezzi di anticipazione che sono stati ricevuti successivamente dai depositanti variano, e variano da 500 lire a 350 lire.

Vi sono, quindi, taluni che hanno consegnato, a prezzi variabili, dalle 500 alle 350 lire; ma vi sono taluni che hanno consegnato prevalentemente a 500 lire, ed altri che hanno consegnato prevalentemente a 350 lire.

Vi sono anche dei casi in cui la stessa miniera è passata da un esercente all'altro, di modo che vi è una ditta la quale ha preso esclusivamente il prezzo di 500 lire, e un'altra che ha preso esclusivamente il prezzo di 350 lire.

Ora, è evidente quali siano le due soluzioni possibili. E cioè: la prima, che il prezzo d'anticipazione che ciascuno ha ricevuto si consideri definitivo, e chi ha avuto ha avuto...; la seconda soluzione, viceversa, che si faccia una media generale

ponderata di tutti questi prezzi, e le anticipazioni si liquidino sulla base di tale media, togliendo danaro agli uni e dando nuovo denaro agli altri.

Se vogliamo considerare la questione alla stregua di criteri economici e giuridici, vi sono buone ragioni per venire così alla prima soluzione, come alla seconda.

A favore della prima concorre un argomento notevole, e cioè che il prezzo di anticipazione, il prezzo prudenziale ricevuto da ciascun depositante, ha esercitato una influenza sul costo di produzione!

È evidente che — salvo casi di ritardo negli abbassi — chi ha ricevuto un'anticipazione di 500 lire, ha avuto un costo di produzione che chiameremo x , e l'altro che ha ricevuto 350 lire ha avuto invece un altro costo di produzione che chiameremo $x-y$.

Ond'è, che, accettando la soluzione che mi pare implicita nelle conclusioni del relatore, si viene ad avvantaggiare la situazione di quelli che hanno prodotto specialmente nel secondo periodo di tempo.

Io potrò dire cosa inesatta, ma ciò per il fatto che non ho potuto leggere o meglio meditare questo articolo.

Comunque, la soluzione che è caldeggiata dal relatore, e che pare sia caldeggiata anche dai colleghi socialisti, dice: noi facciamo una media di tutti i prezzi...

MODIGLIANI. La soluzione dice: il Consorzio non deve rimetterci niente.

GIUFFRIDA. Io sono molto contento di questa interruzione dell'onorevole Modigliani.

Allora la soluzione della media, che credo sia la soluzione proposta dalla Commissione di finanza e tesoro... (*Interruzione del deputato Modigliani*).

Abbia pazienza onorevole Modigliani, è questione astrusa...

Dunque la soluzione proposta, della media, si appoggia sulla lettera della legge attuale.

La legge attuale dice che deve essere fatta una media ponderata dei prezzi di vendita, e su questa media devono essere liquidate le anticipazioni.

Ma io vorrei pregare di considerare che la legge fu fatta in un periodo di tempo nel quale non erano prevedibili gli sbalzi oggi avvenuti in uno stesso esercizio così fra i prezzi di vendita (da 750 a 440 lire) come fra i prezzi prudenziali, cioè di anticipazione, che vanno da 500 a 350 lire! Inoltre qui non si tratta del caso ipotizzato dalla legge, cioè di una vendita fatta nelle con-

dizioni normali del mercato, ma di una vendita fatta per effetto di legge, in un tempo anticipato, e a condizioni dipendenti dalla legge.

Ond'è che io finisco come ho cominciato, e cioè che mi trovo molto imbarazzato nel suggerire alla Camera una soluzione, o nel fare una proposta!

Se noi vogliamo dire, come mi par di capire dalla interruzione dell'onorevole Modigliani, che la massa dei consorziati non ha più diritto di avere, come massa, un centesimo di più, ad un emendamento di questo genere, io sono pronto a dare la mia adesione ed il voto.

Ma se vogliamo entrare nei rapporti interni del gruppo dei consorziati, io prego la Camera di rendersi ben conto della gravità dell'argomento, e di rendersi anche conto che non può prendere una ponderata decisione. Non conosciamo esattamente le situazioni di fatto e le ripercussioni del provvedimento, poichè in materia come questa che tocca i reciproci interessi dei singoli interessati, essi non sono stati sentiti!

Ed è perciò che a mio modo di vedere quello che di più savio si possa fare, sebbene non nasconda a me stesso gl'inconvenienti, è di ritornare al testo dell'articolo 10, proposto dalla Commissione, di demandare al Governo nel formare il regolamento...

MODIGLIANI. Con quelle barriere...

GIUFFRIDA. Perfettamente d'accordo; con quelle barriere; ...di demandare la liquidazione dei rapporti, fra i singoli gruppi di interessati, al Governo.

Vuol dire che il Governo sentirà gli interessati, ne valuterà le ragioni, valuterà le ripercussioni del provvedimento e deciderà.

Ed io penso che non vi possa essere alcuna preoccupazione di affidare al Governo questa decisione, anche perchè, trattandosi di materia in cui gli interessi sono in contrasto, ed è stabilito un limite non superabile di spesa, vi sarà il più sicuro ed il più efficace dei controlli.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Donati.

DONATI. Ormai è risolto un punto, che cioè non si possa andare al di là dei 120 milioni, globalmente, nel pagamento del prezzo dello *stock* di merce esistente.

Io fin da ieri vedevo un pericolo in questo. Quando protestavo perchè non si era mantenuto fisso il limite delle 370 lire, vedevo, onorevoli ministri, davanti a me un

pericolo gravissimo e cioè che, dividendo i 120 milioni per le 273 mila tonnellate, si arrivava ad un prezzo di 440 lire la tonnellata. E siccome il rimborso delle obbligazioni è garantito, unicamente, dal prezzo che si potrà ricavare dalla vendita dello *stock* di zolfo durante il periodo di ben nove anni, se per avventura — e non credo di fare delle ipotesi molto avventate — il prezzo medio nei nove anni di 440 lire non si potrà realizzare nella vendita dello zolfo, la differenza fra il prezzo effettivamente ricavato e le 440 lire, costituirà una differenza che è tutta un'alea pel Governo il quale ha garantito il rimborso delle obbligazioni.

Ma, dicevo, questa ormai è questione purtroppo risolta dal voto di ieri. Resta un'altra questione: prima di tutto, di garantirsi che non si vada oltre i 120 milioni complessivamente; in secondo luogo, quale debba essere lo stato di diritto che dalla approvazione di questa legge sorge nei rapporti fra consorziati e Consorzio, per la liquidazione delle anticipazioni avute dai consorziati stessi.

L'onorevole Giuffrida pone esattamente il problema e fa le diverse ipotesi. Contempla le due soluzioni e dice che l'articolo proposto dal relatore rappresenterebbe una terza soluzione intermedia, sulla cui portata egli però non si è formato ancora un criterio esatto.

Ma, signori, a me pare molto facile, a chi voglia, di vedere la portata della proposta del relatore, che per parte mia dichiaro di accettare in pieno.

Il relatore vuole, nè più nè meno, applicare la legge. Le anticipazioni sono state fatte dal Consorzio ai consorziati in un determinato regime legislativo. I consorziati, quando si presentavano a ricevere l'anticipazione, sapevano bene come avrebbero dovuto liquidare il conto, a vendita dello zolfo effettuata.

Ora non si vede perchè si debba abolire di un tratto tutto il regime, sotto il quale sono state compiute le operazioni, e si debba invece rimettere, così, al Governo, di applicare una nuova disciplina, con la prospettiva di quel po' po' di pressioni, quali sappiamo avere già subito in passato il Governo, e che subirà certamente in avvenire.

Sono troppi i pericoli dei momenti elettorali, che non so se saranno vicini o lontani (*Interruzioni — Commenti*), per consentirci di rimettere al Governo la deci-

sione di una questione, in modo da potere persino modificare completamente eventuali diritti legittimamente acquisiti in precedenza.

A quei signori che hanno rumoreggiato, dirò che non a caso io ho parlato di momenti elettorali, perchè, signori — e voi lo sapete — vi è stato un certo momento elettorale, nel quale si è soprasseduto dal Governo alla diminuzione del prezzo dello zolfo a scopo esclusivo di interesse elettorale; ma chi sapeva che immediatamente dopo le elezioni il prezzo dello zolfo si sarebbe diminuito, si è affrettato sotto il regime del prezzo superiore a portare lo zolfo al Consorzio per avere anticipazioni che oggi superano di gran lunga il prezzo realizzabile dello zolfo. E ha fatto tutto ciò anche riuscendo ad avere i vagoni ferroviari in precedenza ad altri che ne avevano diritto, speculando allegramente in questo modo sulla speculazione elettorale del Governo e dei suoi amici. (*Interruzioni — Commenti*).

Ora, poichè il passato deve insegnarci qualche cosa, noi non dobbiamo permettere che le pieghe di questa legge consentano che si ripetano delle situazioni analoghe. Io credo che se approviamo il testo proposto dal relatore, non facciamo che compiere una cosa onesta: ciò che è stato fatto sotto un determinato regime legislativo deve essere liquidato secondo lo stesso regime. Ed allora accadrà che coloro i quali oggi sono debitori del Consorzio per anticipazioni ricevute in somma superiore al prezzo che sarà domani realizzato, dello zolfo, restituiranno quello che hanno avuto in più. E quelli che hanno avuto una anticipazione inferiore riceveranno la differenza.

Nessun pericolo che i debitori non paghino, perchè c'è il fondo accantonato di 17 milioni, che è ancora di spettanza dei consorziati e costituisce la garanzia degli eventuali debiti che abbiano a risultare a carico di alcuni consorziati verso il Consorzio.

L'operazione così per il Consorzio diventa sicura, e nei rapporti dei consorziati diventa giusta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Matteotti.

MATTEOTTI. Le due soluzioni accennate dall'onorevole Giuffrida sono contrapposte. Una dice: si lascia a ciascuno secondo la quantità ricevuta, secondo le anticipazioni ricevute. E l'altra dice: secondo la media del prezzo.

La risoluzione del relatore obbedisce senza dubbio ad un criterio ideale di giustizia, ma è certamente la più difficile. Perchè ci troviamo di fronte ad una quantità di persone di cui alcune potranno, ma difficilmente pagare.

La proposta del prezzo medio conforme la legge del Consorzio ha un inconveniente ancora più grave per il fatto che qui il prezzo medio non è il prezzo medio regolare che il Consorzio in altri tempi ha distribuito ai suoi consorziati in seguito alle vendite effettive, ma è un prezzo medio fittizio sopra una vendita non avvenuta.

Comprenderei di fare la media, se tutto si fosse svolto regolarmente ed il Consorzio avesse venduto, ma non comprendo la media quando il prezzo non è che fittizio e c'è il pericolo che la differenza di prezzo la paghi poi la collettività.

Io non riesco a persuadermi che chi ha avuto 350 o 370 debba domani avere altre 90 o 70 lire, che non sono per merce venduta, ma sono anticipate su un prestito. Invece comprendo, come norma di giustizia, che coloro che hanno avute anticipazioni sulla base di un prezzo di 500, che era fittizio, che si sapeva già destinato a cadere, debbano essere costituiti in debito verso il Consorzio per la restituzione del più percepito.

Sono anche disposto a riconoscere che si debbano compensare i prezzi maggiori prima ricevuti con i prezzi minori ricevuti posteriormente. Ma non sono disposto a riconoscere che quelli i quali hanno ricevuto in meno debbano oggi partecipare ad un prezzo maggiore che non è conseguito mediante una vendita, ma mediante un prestito privilegiato.

Quindi la mia proposta è questa: coloro che hanno ricevuto in più, cioè in sostanza, quelli che hanno ricevuto 500 siano costituiti in debito verso il Consorzio, a meno che con le partite successivamente pagate a minor prezzo non possano compensare il maggior prezzo da loro ricevuto e a meno che siano produttori lavoratori che col prezzo hanno avuto pagato il salario.

Coloro che hanno ricevuto in meno, restano con quello che hanno avuto di anticipazione e solo hanno un diritto eventuale e futuro, se il Consorzio riuscirà a vendere a prezzo maggiore dell'anticipo.

Così soltanto difenderemo l'interesse collettivo di tutti i cittadini.

ABISSO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ABISSO. Credo che si debba votare l'articolo aggiuntivo presentato dal relatore, tale e quale. Non posso associarmi a quanto ha detto l'onorevole Giuffrida, cioè rimandare al regolamento la parte comprendente la compensazione, perchè qui siamo in materia legislativa che la Camera deve definire.

D'altronde il lasciare la possibilità per coloro che hanno ricevuto in più, in base al prezzo prudenziale che possano trattenerne questo di più senza compensarlo con quello che avranno domani ricevuto in meno, significherebbe dare a vantaggio di coloro un indebito arricchimento.

D'altro canto non posso condividere quanto ha detto l'onorevole Matteotti, cioè che coloro che hanno ricevuto in meno debbano perdere quello che secondo le norme vigenti avrebbero dovuto ricevere.

Dobbiamo fare questa liquidazione in base alle leggi che vigevano nel momento in cui questi accordi venivano fatti. Credo quindi che la proposta dell'onorevole relatore elimini tutte le questioni.

PRESIDENTE. L'onorevole Aldisio ha chiesto di parlare. Ne ha facoltà.

ALDISIO. Non ho nulla da aggiungere alle parole dell'onorevole Abisso, a cui mi associo.

MODIGLIANI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MODIGLIANI. Credo che ci metteremo tutti d'accordo se introducessimo all'articolo 10 due piccoli emendamenti. Il primo alinea della proposta dice che il passaggio di proprietà al Consorzio, sarà considerata a tutti gli effetti la normale vendita eseguita nell'esercizio 1921-22, al prezzo complessivo di 120 milioni. Propongo invece che si dica « al prezzo da fissarsi secondo le norme vigenti, ma il cui ammontare complessivo non potrà mai superare circa 120 milioni ». Così si raggiungono i due intenti che ci proponiamo. Invece di corrispondere un prezzo fittizio, come è stato calcolato in passato, il Consorzio procede, secondo le norme vigenti, al calcolo del prezzo che deve corrispondere per la consegna della merce che ha ricevuto. In secondo luogo si fissa questa barriera: che più di 120 milioni per questo *stock* non devono corrispondersi.

MATTEOTTI. La vendita che segnerebbe la media è quella fittizia al Consorzio, o sarà la vendita reale che il Consorzio farà? Questo è il punto.

MODIGLIANI. Qui è detto che la liquidazione del prezzo deve esser fatta in base alle norme vigenti, quindi vuol dire che il Consorzio si regolerà secondo che realizzerà effettivamente.

MATTEOTTI. Allora sta bene.

MODIGLIANI. Siccome però l'articolo continua dicendo che questo totale non potrà mai superare i 120 milioni, ne viene come logica e giusta conseguenza dell'emendamento che, se il realizzo sarà inferiore ai 120 milioni, il prezzo da corrispondere ai produttori potrà arrivare fino a 120 milioni, ma non potrà mai superarli.

Ecco il modo con cui secondo me si può e si deve contemperare il rispetto alle disposizioni vigenti con quella che deve essere la preoccupazione della Camera, che più di 120 milioni non si devono corrispondere.

Resta l'altra questione che mi pare possa riassumersi così: essendosi corrisposte delle anticipazioni non in base ad un prezzo reale, ma ad un prezzo fittizio, può darsi che al momento della definitiva liquidazione si verifichino tutti gli inconvenienti cui tutti hanno accennato.

Ora io mi sono convinto che una volta stabilito (ed è questo quello che deve importare alla Camera) che il Consorzio non soffra danni, la liquidazione fra consorziati può essere considerata come cosa che per la sua natura complessa e per il carattere privato può tranquillamente essere rinviato a quelle norme complesse ed equitative che il regolamento fisserà.

Questo è il modo con cui, secondo me, si deve risolvere la questione.

La nostra preoccupazione — ripeto e concludo — deve essere che il Consorzio non soffra e che, soffrendo il Consorzio, ne venga di ripercussione a soffrire l'erario. Ma se poi i consorziati otterranno dal Governo norme regolamentari che disciplineranno non secondo norme fisse che potrebbero produrre attriti, ma secondo norme equitative, i rapporti fra consorziati, ciò non deve preoccupare la Camera a tal segno da non consentire che su questo punto, e solo su questo punto, la statuizione precisa delle norme sia rinviata a quell'articolo 10 del testo, che diventerà ormai l'articolo 11.

L'emendamento proposto dall'onorevole relatore deve dunque essere modificato nel senso che ho detto, e cioè che il prezzo deve essere fissato secondo le norme vigenti, con che non si superino i 120 milioni,

salvo vedere al successivo articolo che cosa si deve stabilire nel regolamento per la liquidazione tra i consorziati.

DE STEFANI, *relatore*. Se supera?

MODIGLIANI. Se supera è evidente che nelle norme regolamentari, si dovranno escogitare misure tali che la cosa sia liquidata fra i consorziati con opportune restituzioni di chi abbia troppo avuto, ma restando fissa, immutabile barriera che il Consorzio non abbia a sopportare aggravii.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Giuffrida.

GIUFFRIDA. Poichè altri due articoli sono stati rinviati alla Commissione; poichè mi pare che vi possa essere un certo vantaggio, per precisare le idee, ad avere sotto gli occhi il testo stampato di questo articolo che sposta degli interessi interni della massa dei consorziati; e poichè (mi permetto di far osservare incidentalmente all'onorevole Donati) per gli avanzi di cassa si sono rilasciati titoli all'ordine, e quindi vi è la possibilità che il Consorzio non abbia da rivalersi verso le ditte o gli enti che col sistema della media risultassero in debito — per tutte queste ragioni vorrei pregare la Camera di rinviare alla Commissione il testo dell'articolo, perchè riferisca domani, tenuto conto della discussione e delle obiezioni che sono state mosse.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'industria.

ROSSI TEOFILO, *ministro dell'industria e commercio*. Per parte del Governo non vi è nessuna difficoltà di accettare che anche questo articolo venga rinviato alla Commissione per essere discusso nella prossima seduta; però il Governo tiene a fare una dichiarazione.

Anzitutto non avrei difficoltà ad accettare la proposta dell'onorevole relatore, nella quale vi erano pure due cose che m'interessavano: primo che fosse esclusa qualsiasi concorrenza o onere finanziario da parte del Consorzio; in secondo luogo che si dicesse: «fermo restando le disposizioni dell'articolo 3».

Quando si discusse l'articolo 1 si disse che alla discussione dell'articolo 3 avremmo aggiunto le parole: «saranno destinate interamente ed esclusivamente, ecc.». Ricordo che la Camera aveva accettato, e oggi quelle parole non sono state introdotte per una pura e semplice dimenticanza materiale.

GIUFFRIDA. Questo si potrà fare in sede di coordinamento.

ROSSI TEOFILO, *ministro dell'industria e commercio*. Nel merito di questo articolo aggiunto proposto dal relatore, dichiaro che mi rendo conto di quello che ha detto l'onorevole Matteotti. Effettivamente noi ci troviamo in un campo nel quale veniamo ad avere dei prezzi fittizi. Se si fosse accettata la proposta che ieri fece l'onorevole Donati, alla quale io aveva acceduto, di stabilire come base il prezzo di lire 370, ciò non sarebbe avvenuto.

Ora abbiamo il criterio dei 120 milioni, in cui bisogna fare la divisione delle quantità di tonnellate che abbiamo; io mi preoccupo solo di questo fatto, che vi sarebbero alcuni che verrebbero, come dice l'onorevole Matteotti a lucrare, perchè prenderebbero una somma maggiore del valore reale della merce che hanno avuta.

Ad ogni modo accetto il rinvio, purchè in questo caso si tenga conto, ed è quello, che soprattutto desidero, che venga stabilito dalla Camera un criterio preciso col quale il Governo dovrà procedere per fare quanto è stabilito dall'articolo 10 della Commissione.

Voi comprendete tutti come resti lontano da noi il sospetto cui accennava l'onorevole Donati di preoccupazioni elettorali...

DONATI. Sarà per quelli che verranno dopo di voi!

ROSSI TEOFILO, *ministro dell'industria e commercio*. Personalmente noi non ne possiamo avere, in nessuna maniera. Ad ogni modo io desidero di togliere questa minaccia che resta a noi del Governo di dover discutere questa questione con gli interessati.

Se vi è un criterio preciso, la Camera sappia quello che vuol fare; ma se si lascia al Governo una troppo grande latitudine, io temo che la Camera si toglierà questi grandi fastidi per lasciarli a noi. Si ricordi quindi la Commissione che la proposta deve essere fatta tassativamente precisa sugli obblighi del Governo.

MODIGLIANI. Si può pregare la Commissione di coordinare il testo del vecchio articolo 10 col testo del nuovo.

PRESIDENTE. Come la Camera ha udito il ministro dell'industria e commercio in sede di coordinamento della legge ha proposto che siano aggiunte alla prima parte dell'articolo 3 le parole « interamente ed esclusivamente ».

Se nessuno si oppone così resta stabilito.

(Così resta stabilito).

Ha dichiarato in seguito che accetta la proposta di rinvio dell'articolo alla Commissione per una formulazione definitiva e completa, purchè la Commissione domani riferisca ancora sull'articolo 6 e sugli altri articoli.

L'onorevole Modigliani propone che il testo dell'articolo 10, dove si parla del regolamento interno sia messo in armonia col nuovo testo dell'articolo 10 proposto dal relatore.

DE STEFANI. La Commissione ha proposto l'articolo 10 che avete discusso, e che è il frutto della collaborazione di molti membri della Commissione. È difficile portare un'altra soluzione. Noi abbiamo prospettato quella soluzione che credevamo più giusta, perchè effettivamente c'è il trapasso di proprietà e l'acquisto da parte del Consorzio dello *stock* attuale.

Le osservazioni fatte dall'onorevole Matteotti hanno certamente un peso, ma mi chiedo se l'altra soluzione proposta dall'onorevole Modigliani sia più opportuna della nostra proposta. Può darsi che domani la Commissione, riesaminata la questione, si ripresenti col medesimo testo.

PRESIDENTE. Metto a partito la proposta di rinvio dell'articolo alla Commissione, perchè riferisca nella prossima seduta antimeridiana.

(È approvata).

La seduta termina alle 13.5.

Il Capo dell'Ufficio di Revisione e Stenografia

PROF. T. TRINCHERI.